

**Energie per la Città S.r.l.**  
**Piazza del Popolo, 10 Cesena (FC)**  
**P.IVA: 03919620405**

**MODELLO**  
**DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "Modello") della S.r.l. Energie per la città è stato predisposto in esecuzione delle disposizioni contenute agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Società con determina dell'organo amministrativo in data 18/12/2015 ed è stato oggetto di interventi di aggiornamento in data 08/11/2019; 19/02/2020; 30/11/2020; 20/12/2024.

# INDICE

## PARTE GENERALE

### **1. Il contesto normativo**

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

1.2 L'adozione del modello organizzativo e la sua efficacia esimente. Requisiti dei modelli

1.3 Le Linee Guida elaborate da Confindustria

### **2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo**

2.1 Relazioni con il PTPCT

### **3. La Società Energie per la Città**

### **4. Aree ed attività a rischio reato: modalità di indagine e risultati della mappatura**

### **5. Processi sensibili: principi generali di controllo**

### **6. Formazione e diffusione del Modello**

6.1 Dipendenti

6.2 Collaboratori esterni e partner

### **7. Il sistema disciplinare**

7.1 Principi generali

7.2 Parametri di irrogazione delle sanzioni

7.3 Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5, lett. b) del Decreto

7.3.1 Ambito applicativo

7.3.2 Sanzioni

7.3.3 Adozione dei provvedimenti disciplinari

7.4. Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5, lett. a) del Decreto

7.4.1 Ambito applicativo

7.4.2 Adozione dei provvedimenti disciplinari

7.5 Misure di tutela nei confronti dei componenti del revisore unico

7.6 Misure di tutela nei confronti dei consulenti e fornitori

### **8. Organismo di Vigilanza**

8.1 Introduzione

8.2 La scelta operata dalla Società Energie per la città sulla composizione dell'OdV

8.3 Durata in carica, requisiti e sostituzione dei membri dell'OdV

8.4 Obblighi dell'organo amministrativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- 8.5 Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 8.6 Il reporting agli organi associativi
- 8.7 Il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza
- 8.8 Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni
- 8.9 Regole di convocazione e funzionamento
- 8.10 Tempistiche dell'attività dell'Organismo di Vigilanza
- 8.11 La raccolta e conservazione delle informazioni
- 8.12 Regolamenti dell'OdV

## **9. Whistleblowing**

### PARTE SPECIALE

#### **1. Premessa**

#### **2. Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia**

- 2.1 Definizioni
- 2.2 Fattispecie rilevanti
- 2.3 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato
- 2.4 Principi generali di comportamento e procedure
- 2.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

#### **3. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

- 3.1 Fattispecie rilevanti
- 3.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato
- 3.3 Principi generali di comportamento e procedure
- 3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

#### **4. Reati informatici e trattamento illecito di dati**

- 4.1 Fattispecie rilevanti
- 4.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato
- 4.3 Principi generali di comportamento e procedure
- 4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

#### **5. Reati ambientali**

- 5.1 Fattispecie rilevanti

5.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato

5.3 Principi generali di comportamento e procedure

5.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

## **6. Reati Societari**

6.1 Fattispecie rilevanti

6.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato

6.3 Principi generali di comportamento e procedure

6.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

## **7. Delitti contro la personalità individuale**

7.1 Fattispecie rilevanti

7.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato

7.3 Principi generali di comportamento e procedure

7.4 Compiti dell'Organismo di vigilanza

## **8. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

8.1 Fattispecie rilevanti

8.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato

8.3 Principi generali di comportamento e procedure

8.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

## **9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio**

9.1 Fattispecie rilevanti

9.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato

9.3 Principi generali di comportamento e procedure

9.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

## **10. Reati tributari**

10.1 Fattispecie rilevanti

10.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato

10.3 Principi generali di comportamento e procedure

10.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

## **Allegati:**

1. Elenco dei reati presupposto
2. Organigramma e Funzionigramma

3. Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Energie per la città
4. Disposizioni regolamentari interne e procedure
5. Regolamento per la Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing

## PARTE GENERALE

\*\*\*

### 1. IL CONTESTO NORMATIVO

#### *1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni*

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della legge 29 settembre 2000, n. 300 (qui di seguito, per brevità, anche il “Decreto”), ha introdotto nell’ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere (di seguito anche “Ente”) per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che commette il reato; è accertata nel corso e con le garanzie tipiche del processo penale, dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta come meglio si dirà in seguito l’irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni particolarmente afflittive.

\*\*\*

I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto associa l’insorgere della responsabilità in capo all’Ente devono essere legati allo stesso da un rapporto funzionale di diritto o di fatto. In particolare l’art. 5 del Decreto individua:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria funzionale, cosiddetti “Apicali”;
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di rappresentanti e Apicali;
- i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell’Ente.

Con l’ultima previsione il Legislatore ha conferito specifico rilievo anche alle situazioni di gestione “di fatto”, vale a dire quelle in cui i poteri necessari per agire in autonomia non sono immediatamente desumibili dal ruolo ricoperto nell’ambito della struttura organizzativa o da documentazione ufficiale (deleghe, procure, ecc).

Deve inoltre osservarsi, con riferimento alla categoria dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di rappresentanti e Apicali, che secondo un orientamento dottrinale ormai consolidato non è necessario che gli stessi abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori.

\*\*\*

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo all'Ente è inoltre necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti individuati "*nell'interesse o a vantaggio della società*", escludendola invece espressamente nel caso in cui il reato sia stato commesso "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, il quale deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di "vantaggio", logicamente distinto dal primo, fa invece riferimento all'utilità concreta che si è realizzata, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente.

\*\*\*

Il Decreto individua espressamente i reati (delitti e contravvenzioni), che possono far sorgere la responsabilità dell'Ente nel caso in cui gli stessi siano commessi nel suo interesse o vantaggio. L'Allegato n. 1 al presente Modello riporta le fattispecie di reato contemplate dalla normativa (di seguito, per brevità, anche, i "Reati Presupposto"), suddivise per categoria.

\*\*\*

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate all'esito del procedimento penale, del quale costituiscono un'appendice eventuale. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

Di seguito una breve descrizione delle quattro categorie di sanzioni sopra richiamate.

- **La sanzione pecuniaria**

La sanzione pecuniaria consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell'Ente e consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote").

- **Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione (anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto Apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non potranno comunque trovare applicazione ove sussista anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni:
  - 1) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - 2) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un modello;
  - 3) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

- **La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

- **La confisca**

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca "per equivalente").

\*\*\*

### *1.2 L'adozione del modello organizzativo e la sua efficacia esimente. Requisiti dei modelli*

L'art. 6 del Decreto dispone che, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatesi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Quanto invece al caso di reati commessi da soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'art. 7 dispone che l'Ente è responsabile se la commissione dello stesso è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; obblighi che si riterranno assolti (salvo prova contraria che dovrà fornire la pubblica Accusa) se l'Ente ha adottato efficacemente il modello organizzativo.

Cruciale ai fini dell'esenzione da responsabilità dell'ente è dunque l'adozione ed effettiva attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Tale efficacia "esimente" dei modelli organizzativi è subordinata alla loro antecedente adozione rispetto alla commissione del reato. Ove adottati dopo la commissione del fatto criminoso, i modelli possono eventualmente far ottenere all'Ente una riduzione della sanzione ed evitare l'applicazione di sanzioni interdittive in via cautelare.

Se adottati dopo la condanna congiuntamente al risarcimento del danno e alla restituzione dell'illecito profitto, possono determinare la conversione della sanzione interdittiva eventualmente irrogata in sanzione pecuniaria.

\*\*\*

Quanto ai requisiti il Decreto prevede che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

\*\*\*

### ***1.3 Le Linee Guida elaborate da Confindustria***

L'art. 6 del Decreto dispone inoltre che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In attuazione della citata previsione normativa Confindustria ha adottato in data 7 marzo 2002 (e aggiornato successivamente, a partire dal marzo 2008, nonché a marzo 2014 e, da ultimo, a giugno 2021) le proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs 231/2001".

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da Confindustria come atto a prevenire ragionevolmente la commissione dei Reati previsti dal Decreto sono:

- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, deve escludersi che, salvo i casi di enti di piccole dimensioni, un unico soggetto possa gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

La Società ha provveduto ad elaborare il presente Modello utilizzando le Linee Guida di Confindustria e le migliori prassi in materia come punto di riferimento.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle citate Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il presente Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'Ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente Modello, elaborato sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle citate Linee Guida elaborate da Confindustria, si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi, procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato (c.d. "attività sensibili") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano all'interno della Società di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società stessa, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio immediato;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;
- l'applicazione dei principi di trasparenza e verificabilità (ogni operazione viene per quanto possibile tracciata e deve risultare congrua e coerente secondo un principio di proporzionalità);
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale in termini generali nessun soggetto può gestire in completa autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli nell'attuazione di regole

comportamentali, procedure e politiche della Società.

\*\*\*

Il Modello si compone di una parte generale e di una parte speciale.

La parte generale, premessi brevi cenni normativi, descrive l'attuale struttura organizzativa della Società e il suo organigramma; le linee di dipendenza gerarchica, le varie funzioni ed i relativi compiti e responsabilità; le modalità di mappatura delle aree ed attività a rischio; le attività adottate per la formazione ed informazione dei dipendenti; le linee guida del sistema disciplinare; i criteri adottati per la designazione dell'Organismo di Vigilanza nonché le sue funzioni e poteri; i reati che costituiscono il presupposto per l'applicazione del Decreto.

Ne costituiscono parte integrante i seguenti allegati:

1. Elenco dei reati presupposto;
2. Organigramma e Funzionigramma aggiornato;
3. Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
4. Disposizioni regolamentari interne e procedure.

La parte speciale si occupa delle singole aree ed attività a rischio, dell'astratta verificabilità dei reati di cui sopra e dei principi e procedure adottati al fine di scongiurare o, quantomeno, di ridurre la concreta possibilità del loro verificarsi.

\*\*\*

Il Modello di organizzazione e gestione è stato adottato in data 18/12/2015 dall'organo amministrativo, soggetto competente all'emanazione dello stesso ai sensi dell'art. 6 c. 1° lett. a) del Decreto.

Le successive modifiche ed integrazioni sostanziali sono state apportate dal medesimo organo amministrativo così come competono a tale organi le eventuali successive revisioni o integrazioni.

Il presente Modello si applica a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato del medesimo o sono legati alla Società da rapporti aventi caratteri di continuità (di seguito anche i "Destinatari").

## **2.1 Relazioni con il PTPCT**

Il presente Modello, secondo le indicazioni ANAC rese dalla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, è costituito anche dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in tutti i suoi aggiornamenti da ultimo quello relativo al triennio 2019-2021 che espressamente richiama il presente Modello con il quale è coordinato e collegato al fine di formare un unico sistema di prevenzione degli illeciti. Le linee guida n. 1134, redatte da ANAC in data 8 novembre 2017, infatti, hanno aggiornato e sostituito le linee guida n. 8/2015 e recano "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103" siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il Modello di organizzazione, gestione e controllo con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

La Società ha adottato il presente Modello e altresì uno specifico Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegato al presente Modello, che devono intendersi complementari e coordinati tra loro in un'ottica di massima garanzia in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità. A tal fine il presente Modello richiama le indicazioni contenute nel PTPCT predisposto e redatto dalla Società in forza delle indicazioni da ultimo recate dalle Linee Guida Anac sopra citate.

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012 sono state elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza in coordinamento con l'Organismo di vigilanza per quanto di competenza agli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e sono adottate dall'organo amministrativo della Società.

La Società inoltre garantisce la massima pubblicità e diffusione delle misure predisposte: una volta adottate ad esse viene data adeguata pubblicità, sia all'interno della Società mediante specifici interventi di formazione e informazione a beneficio di tutto il personale, sia attraverso forme di pubblicità volte verso l'esterno attraverso il sito istituzionale ed, in particolare, attraverso la sezione "Società trasparente".

### 3. LA SOCIETÀ ENERGIE PER LA CITTÀ

La S.r.l. Energie per la Città (in seguito definita in breve "Società") è nata nel 2011 ed ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio prevalentemente di competenza degli enti pubblici soci, partecipanti o affidanti, nell'interesse degli stessi anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la detenzione delle partecipazioni in società di capitali da parte di enti pubblici.

La società, quale soggetto dedicato al soddisfacimento delle finalità degli enti soci, rappresenta il centro di esecuzione dei servizi e attività di cui al comma precedente per un complessivo coordinamento unitario per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse degli enti soci, partecipanti o affidanti.

I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto.

La Società ha sede legale in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, svolge altresì la propria attività anche nelle unità locali stabilite dall'organo amministrativo.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale la società svolge servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree:

Servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- conservazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività e degli interventi di riparazione, ripristino e verifica periodica, aventi natura di manutenzione ordinaria volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;
- valorizzazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività tecniche e degli interventi di sostituzione, adeguamento, rinnovamento e nuove opere aventi natura di manutenzione straordinaria da realizzarsi anche su beni demaniali volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;
- progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di nuove opere, nei limiti di legge;

- gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi anche ai fini dello sfruttamento economico, in condizione di sicurezza e agibilità.

Servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo, il recupero ed il risparmio delle energie;

- attività di supporto per l'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l'uso razionale dell'energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici così come previsti dalle norme di settore;

- attività, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.Co. (energy service company);

- svolgere per conto degli enti soci attività di controllo e certificazione sugli impianti di riscaldamento come demandate dalla normative vigenti agli enti medesimi, attività nel campo delle energie rinnovabili attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di appositi impianti nell'interesse degli enti soci oltre allo sviluppo di interventi e attività per il perseguimento di politiche di ottimizzazione dei consumi energetici anche con finanza di progetto, nei limiti di legge, attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione e gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;

- promozione e divulgazione delle tecnologie di produzione di energie derivanti da F.E.R. (fonti di energia rinnovabili) anche in accordo con il gestore dei servizi energetici (G.S.E.).

Servizi e/o attività afferenti prevalentemente il territorio di competenza degli enti soci sia di natura ordinaria che straordinaria quali:

- manutenzione della rete viaria urbana e extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;

- manutenzione delle aree a verde pubblico;

- impianti di illuminazione pubblica limitatamente all'attività di affidamento e controllo con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti soci;

- sviluppo di sistemi tecnologici per la trasmissione e la comunicazione dati nell'ambito dei fini istituzionali.

Nel dettaglio, l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato mediante lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. L'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) consente una produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste.

Energie per la città è una società "in house", assoggettata all'attività di direzione e coordinamento del socio unico, il Comune di Cesena. La Società esercita la sua attività nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e delle relative disposizioni di attuazione ed integrazione.

L'organo amministrativo, a seguito della delibera assunta dall'assemblea societaria in data 10/7/2014, è costituito da un amministratore unico nominato in carica per tre anni.

La società non è mai stata destinataria di contestazioni o investigazioni per illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

#### **4. AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO REATO: MODALITÀ DI INDAGINE E RISULTATI DELLA MAPPATURA**

Come anticipato nel capitolo 1 del presente Modello, il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano in primo luogo individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In ottemperanza a tale disposizione si è proceduto ad identificare i processi sensibili ed i soggetti dalla cui condotta illecita potrebbe derivare la responsabilità a carico della Società ai sensi del Decreto.

Tale attività di mappatura ha in particolare consentito:

- la preliminare identificazione delle aree ed attività che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di reato;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio/reato;
- la valutazione degli strumenti di controllo esistenti in relazione alle aree ed attività a rischio;
- la valutazione dei rischi residui di reato e, conseguentemente, l'organizzazione di un piano di interventi mirato e progettato sulla base della consapevolezza dei rischi correnti.

Dei risultati dell'attività di cui sopra si darà conto nello specifico nella parte speciale del presente Modello, in sede di esame delle singole fattispecie di reato rilevanti e dei principi e procedure volte a scongiurare il rischio di commissione dei reati in questione.

## 5. PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

La mappatura delle aree e attività “a rischio di reato” ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero verificare le condizioni e le circostanze per la commissione di reati presupposto di cui al Decreto.

Alla luce di quanto sopra, l'organo amministrativo ha dato impulso alle regole e procedure che disciplinano i processi sensibili, in conformità ai seguenti principi generali:

- segregazione delle funzioni. L'assegnazione dei compiti e dei conseguenti livelli autorizzativi deve essere volta a tenere distinte le funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo e comunque ad evitare la concentrazione in capo ad un unico soggetto di più attività considerate “nodali” all'interno della stessa attività;
- formalizzazione dei poteri di firma e autorizzativi. Il conferimento di tali poteri deve essere coerente e commisurato ai compiti assegnati e formalizzato mediante un sistema di deleghe e procedure che identifichi l'ambito di esercizio e la conseguente assunzione di responsabilità;
- formalizzazione del controllo. I processi sensibili devono essere tracciabili (in via documentale o informatica, con preferenza per quest'ultima) e prevedono specifici controlli;
- codificazione dei processi. I processi sensibili sono, per quanto possibile, codificati, ossia disciplinati secondo procedure volte a definirne tempistiche e modalità di svolgimento nonché, ove possibile e/o necessario, i criteri oggettivi che governano i processi decisionali e gli indicatori di anomalia;
- tutela della segretezza. Le procedure informatiche adottate nello svolgimento dei processi sensibili sono protette da accessi non autorizzati sia interni che esterni mediante adeguate misure fisiche e/o informatiche.

Sul punto si rinvia alla trattazione specifica contenuta nella parte speciale del presente Modello e nei relativi allegati.

## 6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 6.1 *Dipendenti*

La Società riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che dei c.d. "esterni". Tale obiettivo riguarda tutte le risorse che rientrano nelle due categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già incardinate all'interno della struttura associativa sia che si tratti di risorse da inserire.

A tal fine, la Società effettua (destinando a tal fine risorse tanto finanziarie quanto umane) programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione del personale è infatti condicio *sine qua non* per una efficace attuazione del Modello, da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatorietà della frequenza ai corsi, i controlli della frequenza, della qualità sul contenuto dei programmi e della verifica di apprendimento.

La formazione è gestita dalla funzione responsabile del personale in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza e potrà articolarsi nelle seguenti modalità:

- informativa in sede di assunzione;
- corsi di formazione realizzati eventualmente con modalità e - learning, attraverso supporto informatico,
- note informative interne;
- accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza;
- occasionali e-mail di aggiornamento;
- sessioni formative periodiche.

### 6.2 *Collaboratori esterni e partner*

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello,

nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate.

## 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

### *7.1 Principi generali*

Il presente sistema disciplinare è adottato in ossequio a quanto espressamente previsto dall'articolo 6, comma 2, lett. e) e dall'articolo 7, comma 4, lett. b), Decreto.

Tale sistema intende sanzionare, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicate al personale dipendente (di seguito, per brevità, "CCNL"), la violazione di regole contemplate nel Modello.

I dipendenti della società sono inquadrati nel "CCNL Elettricità" e nel "CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi".

La menzionata infrazione costituisce per il personale dipendente, al contempo, violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia proprie della struttura, di attenersi alle direttive impartite dagli organi di amministrazione e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come stabilito dal CCNL.

I titolari dei poteri di direzione e vigilanza sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello, nei casi di:

- sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure finalizzati alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

### *7.2 Parametri di irrogazione delle sanzioni*

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- rilevanza oggettiva delle regole violate: condotte che possono compromettere, anche in maniera solo potenziale, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;

- elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi tra l'altro dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha posto in essere la violazione nonché dal contesto situazionale di commissione del fatto;
- reiterazione delle condotte;
- coinvolgimento di più soggetti nella violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

### *7.3 Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5, lett. b) del Decreto*

#### *7.3.1 Ambito applicativo*

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'articolo 5, lett. b), Decreto, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente.

#### *7.3.2 Sanzioni*

La commissione degli illeciti disciplinari di cui al precedente paragrafo è sanzionata, conformemente ai parametri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo inflitto verbalmente;
- b) richiamo espresso per iscritto;
- c) multa in misura non eccedente l'importo previsto dal CCNL;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione entro i limiti consentiti dal CCNL;
- e) licenziamento.

##### **a) Richiamo inflitto verbalmente**

La sanzione del richiamo verbale sarà applicata nei casi di violazione colposa del Modello.

##### **b) Richiamo inflitto per iscritto**

La sanzione del richiamo inflitto per iscritto sarà applicata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

##### **c) Multa**

La sanzione della multa sarà applicata nelle ipotesi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto autore della violazione o per altre circostanze, la

condotta colposa attenga alla violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

#### **d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione**

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sarà applicata nelle ipotesi di violazioni dolose del Modello che non siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

#### **e) Licenziamento**

La sanzione del licenziamento sarà applicata per le violazioni dolose del Modello che siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto e per le altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

### ***7.3.3 Adozione dei provvedimenti disciplinari***

I provvedimenti disciplinari elencati sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'OdV, ai sensi degli articoli 5, lett. b) e 7, lett. b), del Decreto, da parte dell'organo amministrativo, sentito il Direttore, in conformità ai principi di cui all'articolo 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e alle disposizioni di legge vigenti nonché al CCNL.

### ***7.4. Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5, lett. a), Decreto***

#### ***7.4.1 Ambito applicativo***

I soggetti in posizione apicale sono coloro che, ex art. 5, lett. a) del Decreto, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

#### ***7.4.2 Adozione dei provvedimenti disciplinari***

In caso di violazione del Modello da parte dei soggetti apicali della Società, l'Organismo di Vigilanza informa l'organo amministrativo, il quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### ***7.5 Misure di tutela nei confronti dei componenti del revisore unico***

Nell'ipotesi di violazioni delle disposizioni del Modello da parte del revisore unico, l'organo amministrativo, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, dovrà provvedere

alla convocazione dell'Assemblea, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.

#### ***7.6 Misure di tutela nei confronti dei consulenti e fornitori***

La violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione può comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti o comunque l'esperimento di ogni utile rimedio contrattuale consentito dai rapporti in essere.

## 8. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 8.1 Introduzione

L'articolo 6 lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per l'ottenimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV").

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV è supportato, di norma, da tutte le funzioni dell'Ente e si può avvalere di altre professionalità esterne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

### 8.2 La scelta operata dalla Società sulla composizione dell'OdV

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV (funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello), il relativo incarico è affidato ad un organismo che, con apposita delibera approvata dall'organo amministrativo, è istituito con collocazione verticistica, riportando l'OdV direttamente all'organo gestorio (*i.e.* l'amministratore) i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli interventi correttivi e migliorativi, ed essendo svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative della Società.

La dottrina e la prassi hanno elaborato in particolare diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'OdV, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'Ente e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo l'organo amministrativo ha analizzato varie soluzioni possibili al fine di individuarne i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate.

In particolare, ai fini della scelta relativa alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, è opportuno valutare la sussistenza delle seguenti caratteristiche.

In relazione alla funzionalità dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso:

- autonomia ed indipendenza dell'organismo, intesi come:
  - i. soggettività funzionale autonoma dell'organismo stesso;
  - ii. possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- iii. assenza di compiti operativi;
- iv. collocazione in posizione di staff all'organo amministrativo;
- v. possibilità di relazionarsi direttamente al revisore unico e scambiare agevolmente informazioni rilevanti per l'esercizio delle rispettive attività;
- professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere, in particolare adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali;
- continuità di azione.

In relazione ad ogni singolo membro dell'Organismo di Vigilanza:

- Onorabilità e moralità intesi come:
  - i. non essere interdetto, inabilitato o fallito, non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia politica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni;
  - ii. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;
  - iii. non essere stato condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, ai sensi dell'art. 72, primo comma, della legge 685/75;
  - iv. non essere sottoposto a procedimento penale per reati presupposto ai sensi del Decreto 231/2001.

In considerazione degli elementi sopra illustrati, avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività della Società, l'organo amministrativo ritiene che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto è rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo monocratico composto da un componente dotato di adeguata esperienza, preferibilmente maturata anche nell'ambito di società pubbliche.

Tale soluzione, infatti, incontra tutti i requisiti previsti dalla normativa in termini di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Attenendosi a quanto sopra l'organo amministrativo ha istituito l'OdV attraverso specifica determina dell'Amministratore Unico.

### **8.3 Durata in carica, requisiti e sostituzione dei membri dell'OdV**

L'organo amministrativo determina nella delibera di nomina dell'OdV la durata in carica dello stesso, tenendo in considerazione la natura di società "in house", nonché la struttura ed operatività della società medesima. È altresì rimessa all'organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante eventuale delibera, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

In particolare:

- in considerazione delle ridotte dimensioni e complessività organizzativa della Società, l'Organismo di Vigilanza è composto da un solo componente dotato di adeguata esperienza, preferibilmente maturata anche nell'ambito di società pubbliche;
- ai fini della valutazione del requisito di indipendenza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, l'OdV:
  1. non dovrà rivestire incarichi nell'organo amministrativo della Società;
  2. non dovrà intrattenere significativi rapporti di affari con la Società, salvo il rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo;
  3. non dovrà far parte del nucleo familiare degli amministratori, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
  4. non dovrà essere stato condannato (anche con riferimento al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per reati "presupposto"; ovvero non dovrà essere "sottoposto ad indagine", per reati di cui il Modello mira la prevenzione ovvero in relazione ad altri reati ritenuti dall'organo amministrativo gravi e incompatibili con il ruolo e le funzioni di OdV; in tutti questi casi, comunque, l'organo amministrativo può valutare le argomentazioni dell'interessato e decidere, con adeguata motivazione, di non procedere alla sostituzione dello stesso, mantenendolo nell'incarico fino all'esito del processo;
- l'Organismo di Vigilanza è tenuto a sottoscrivere, con cadenza annuale, una

dichiarazione attestante il permanere del requisito di indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente all'organo amministrativo l'insorgere di eventuali condizioni ostative;

- l'OdV designato resta in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione dell'organo amministrativo che li ha nominato; tale principio non si applica allorché il rinnovo dell'organo amministrativo dipenda dal realizzarsi di reati che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società, nel qual caso il neo eletto organo amministrativo provvede a rideterminare la composizione dell'OdV;
- rappresentano ipotesi di decadenza automatica le ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti 1/2/3/4, la sopravvenuta incapacità e la morte;
- fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, l'Organismo di Vigilanza non può essere revocato dall'organo amministrativo se non per giusta causa;;  
in caso di dimissioni o decadenza automatica dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'organo amministrativo il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

#### ***8.4 Obblighi dell'organo amministrativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza***

L'organo amministrativo e direttivo della Società garantiscono all'OdV autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione della Società, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

L'organo amministrativo deve garantire l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'OdV; inoltre, devono essere messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

La società, a fronte di specifica richiesta da parte dell'Organismo di Vigilanza, si impegna a mettere a disposizione, nell'ambito del budget annuale, adeguate risorse allo

svolgimento dei compiti che il d. lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'OdV.

I compensi annui dovuti ai componenti dell'OdV saranno determinati dall'organo amministrativo al momento della nomina ed eventualmente modificati nel corso del mandato ove ne sussistano i presupposti.

### ***8.5 Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza***

All'Organismo di Vigilanza sono affidati, in base al D. lgs. 231/2001, i seguenti compiti:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello e sull'osservanza dello stesso da parte dei Destinatari;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa;
- promuovere l'attività di aggiornamento del Modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

Al fine di assolvere ai menzionati compiti, l'OdV è tenuto a:

- interpretare la normativa rilevante nella sua evoluzione;
- monitorare le iniziative intraprese dalla Società per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale;
- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'OdV;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi all'interno della Società, interpellando periodicamente il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in

atto;

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso, presentando eventualmente all'organo amministrativo le proposte di adeguamento del Modello e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione dello stesso.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi associativi statutari.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dall'organo amministrativo i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto

#### ***8.6 Il reporting agli organi societari***

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura societaria o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi societari o collaboratori esterni. Tali poteri sono demandati ai competenti organi associativi societari (direttore, organo amministrativo, assemblea dei soci, sindaco-revisore unico).

L'OdV riporta all'organo amministrativo:

- in via immediata, segnalando eventuali gravi violazioni individuate durante le attività di vigilanza o l'esigenza di modifiche urgenti al Modello in funzione di intervenuti cambiamenti della normativa di riferimento;
- a cadenza annuale, predisponendo apposita relazione sulle attività svolte, con particolare evidenza dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi, nonché di eventuali aggiornamenti dei processi sensibili.

L'OdV presenta annualmente all'organo amministrativo il piano di attività per l'anno successivo, nonché il rapporto consuntivo sull'attività esercitata nell'anno trascorso.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone all'organo amministrativo, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza o quando richiesto da uno dei suoi membri, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente per iscritto gli esiti delle proprie attività all'organo amministrativo.

Le relazioni devono avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle aree e/o attività "a rischio di reato" e dei connessi processi sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti o pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti.

### ***8.7 Il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte dell'organo amministrativo, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti e partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ambito societario, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie eventualmente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture dell'ente; tali informazioni devono essere trasmesse dai referenti delle principali funzioni dell'Ente, che saranno individuate dall'OdV, e nei tempi e nei modi parimenti definiti dall'OdV medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio

di Reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto o in via telematica all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai sensi del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati;
- rapporti predisposti dalle strutture della Società nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In particolare:

- è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di reato previsti dal Decreto o comunque di condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di "whistleblowing", Energie per la città ha predisposto un apposito canale per l'inoltro delle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, gestito dalla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("RPCT"), idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione, secondo le modalità, le caratteristiche e le garanzie delineate nel successivo paragrafo 9 e nel Regolamento per le segnalazioni interne adottato dalla Società;
- il sistema di whistleblowing è stato adottato dalla Società in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023, come meglio dettagliato nel successivo paragrafo;
- la segnalazione, inoltre, può essere riferita anche direttamente all'OdV

all'indirizzo email appositamente stabilito, con la precisazione che in tale eventualità potrebbero non operare le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023;

- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute, gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Modello in tema di sanzioni disciplinari;
- l'OdV collabora con l'RPCT, ove ne emerga la necessità, per l'istruttoria e la valutazione delle segnalazioni pervenute ai sensi della normativa sul whistleblowing nei casi in cui i fatti segnalati abbiano attinenza con gli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/01 ovvero con la violazione del Modello.

### ***8.8 Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni e dei flussi informativi***

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture interessate mediante le modalità definite dall'OdV medesimo;
  - a tal fine, l'OdV può predisporre (e modificare ogni qualvolta lo ritenga opportuno) lo schema dei flussi informativi, che individui le funzioni aziendali che sono tenute a trasmettere le informazioni di cui al precedente punto; la tipologia e l'oggetto dei flussi informativi previsti per ciascuna funzione aziendale coinvolta; le modalità e i tempi con cui debba avvenire l'invio dei flussi informativi;
  - l'Organismo individuerà i soggetti responsabili di funzione i quali, alla luce della conoscenza approfondita dei processi/attività e dei relativi meccanismi di controllo vigenti, saranno preposti ad inviare le informazioni richieste dai flussi informativi;
  - i responsabili di funzione coinvolti saranno responsabili dell'invio delle informazioni richieste nel rispetto delle scadenze temporali previste;
  - ogni violazione o presunta violazione dei principi di cui al Modello e/o al Codice Etico, o comunque i comportamenti non in linea con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico possono essere inviate mediante l'apposita soluzione applicativa di Whistleblowing, gestita dal RPCT, in qualità di Gestore delle segnalazioni, accessibile al seguente link [.....](#)
- Tale canale è da considerarsi preferenziale in quanto maggiormente idoneo a

garantire immediatamente, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Per le modalità di segnalazione e le tutele previste per il segnalante di cui al D.Lgs. 24/2023, si rimanda al capitolo 9 WHISTLEBLOWING e all'ALLEGATO 5 - Regolamento per la Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing;

- resta ferma la possibilità per il segnalante di rivolgersi direttamente all'OdV all'indirizzo appositamente istituito [odv231@energieperlacitta.it](mailto:odv231@energieperlacitta.it), con la precisazione che in tale eventualità potrebbero non operare le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

### ***8.9 Regole di funzionamento***

Le regole per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza devono attenersi ai principi di seguito riportati:

- l'Organismo stabilisce gli ordini del giorno ed il luogo delle sedute;
- l'Organismo definisce autonomamente la periodicità delle sue sedute, che potranno svolgersi per video o teleconferenza, ovvero con altri mezzi di comunicazione a distanza, nel caso sia richiesta la partecipazione di esponenti o addetti della società;

### ***8.10 Tempistiche dell'attività dell'Organismo di Vigilanza***

L'OdV effettua almeno quattro accessi l'anno presso la Società, fatte salve situazioni di emergenza o più frequente necessità di intervento. Di ogni accesso deve essere redatto un verbale sul libro delle riunioni dell'OdV. Il verbale è sottoscritto dall'OdV e da tutti i partecipanti alla seduta.

In ogni momento l'OdV può procedere alle attività di propria competenza, attraverso le iniziative che riterrà utile o necessario svolgere.

Di ogni specifica attività deve essere redatta la documentazione sottoscritta dall'interessato e tenuta quale "documento di lavoro" in apposito archivio presso l'OdV.

### ***8.11 La raccolta e conservazione delle informazioni***

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'OdV stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

### **8.12 Regolamenti dell'OdV**

L'Organismo di Vigilanza, ove ritenuto necessario, può disciplinare, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite nel presente capitolo, le regole per il proprio funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi, formalizzandole in appositi regolamenti.

## **9. Whistleblowing**

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 (recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") è stata introdotta una nuova forma di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa.

Tale primo impianto normativo si caratterizzava per l'apprezzabile intento di promuovere in Italia una diffusione del sistema di *whistleblowing* che includesse nel suo ambito di applicazione la più ampia platea di operatori economici, siano essi pubblici o privati.

Per la prima volta, è stato introdotto un duplice sistema di tutele, sia per i lavoratori appartenenti al settore pubblico - con la modifica del Testo Unico sul Pubblico Impiego - sia per i lavoratori appartenenti al settore privato, mediante l'introduzione di nuove disposizioni all'interno del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare l'art. 6 del D. Lgs n. 231/2001 è stato modificato attraverso l'inserimento dei commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, i quali stabiliscono che:

*"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. (comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017)".

Successivamente al predetto intervento normativo, con decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)», è stata raccolta in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che del privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del *whistleblower*; in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

I canali di segnalazione attualmente ammessi ricomprendono: la soluzione applicativa di *whistleblowing* di cui al punto 9 del Modello; il canale esterno gestito da A.N.A.C.; la divulgazione pubblica; la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Mediante i suddetti canali viene dunque garantita la possibilità di segnalare eventuali illeciti nonché violazioni del Modello stesso con la garanzia di riservatezza dell'identità del segnalante.

Per non disperdere l'efficacia della nuova misura e agevolare, invece, l'emersione di condotte presumibilmente illecite, le norme sopra citate prevedono che le denunce siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

I canali sopra descritti destinati a veicolare le segnalazioni garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle diverse fasi di gestione della segnalazione mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza a tal fine necessarie.

L'azione a tutela del sistema di *whistleblowing* riguarda, infatti, sia la fase di tutela dell'identità del segnalante sia la successiva fase eventuale e patologica nella quale il soggetto che ha effettuato la segnalazione dovesse subire misure discriminatorie da parte dell'Ente.

In virtù delle previsioni del D. Lgs. 24/2023, tali tutele sono peraltro ora estese anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del procedimento di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

L'attuazione delle disposizioni normative in materia di *whistleblowing* e la valutazione di un'opportuna soluzione applicativa volta a garantire l'invio di segnalazioni con garanzie di riservatezza del segnalante tiene conto, altresì, di tutte le implicazioni a livello di tutela della privacy nel rispetto degli adempimenti e di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. "Codice Privacy" e dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 "GDPR", nonché delle pronunce delle Autorità Garanti.

### ***Tutela del segnalante***

La legge sancisce il divieto di misure ritorsive definite dal D. Lgs. n. 24/2023 come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; discriminazione o comunque trattamento

sfavorevole, mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato)''.

### **Sanzioni per gli atti discriminatori**

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Se ANAC accerta la ritorsione, potrà dichiarare la nullità della misura ritorsiva e in caso di licenziamento, la nullità dello stesso con il diritto al reintegro nel posto di lavoro.

L'ANAC, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, può applicare all'Ente che abbia effettivamente adottato la misura ritorsiva al segnalante, una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 10.000,00 a 50.000,00 al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

### **Segretezza dell'identità del denunciante**

Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnali atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 c.p.p.

In quest'ottica, le Linee Guida dell'ANAC raccomandano misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni e dei dati che potrebbero essere trattati nel corso della procedura. In particolare, prevedendo per le segnalazioni l'utilizzo di modalità anche informatiche, con ricorso a strumenti di crittografia, per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

### **Blocco della tutela**

Il segnalante che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

### **Giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio**

La segnalazione effettuata nell'interesse della prevenzione e della repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale e aziendale, dal diritto d'autore, dalla

privacy, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà dell'imprenditore, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al soggetto segnalante. Affinché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni coperte da segreto, devono ricorrere cumulativamente due condizioni:

- 1) fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
- 2) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel D. Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

### **Regolamento per la gestione delle segnalazioni ricevute tramite "canale interno"**

In conformità a quanto previsto dal predetto Decreto n. 24/2023, la Società ha adottato un proprio Regolamento per la Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing (all. 5), che individua l'ambito delle condotte/fatti illeciti che possono essere oggetto di segnalazione, le modalità con le quali effettuare la segnalazione, coloro che hanno titolo ad effettuare la segnalazione e le tutele ed i diritti che sono riconosciuti agli stessi segnalanti.

Il Regolamento per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing costituisce parte integrante del presente Modello di Gestione e Organizzazione, è reso pubblico sul sito internet di Energie per la Città e viene illustrato a tutti i dipendenti mediante apposita formazione interna.

La Società ha individuato nell'ambito del Regolamento il cd. "**Gestore delle Segnalazioni**", al quale è stato affidato il compito di ricevere e gestire le segnalazioni interne e svolgere tutte le attività contemplate dal Decreto. In tale contesto, il Gestore delle Segnalazioni sarà, tra l'altro, tenuto a:

- verificare che tutti i canali di comunicazione siano attivi e fruibili da parte degli aventi diritto;
- ricevere e processare le segnalazioni;
- mantenere confidenziale e riservato il contenuto delle segnalazioni e l'identità del segnalante;
- interagire con le altre funzioni della Società nel rispetto della riservatezza stabilita dalla norma.

Le segnalazioni devono essere portate a conoscenza del Gestore delle Segnalazioni mediante uno dei canali individuati nel Regolamento.

Il Gestore delle Segnalazioni agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia

conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il Gestore delle Segnalazioni e l'OdV si relazioneranno su base continuativa con riferimento alle rispettive attività ed alle informazioni, segnalazioni e report che eventualmente dovessero ricevere o che dovessero acquisire, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, sesto comma, del D. Lgs. 24/2023. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali organismi provvederanno a segnalare e/o comunicare tempestivamente l'un l'altro:

- qualsiasi violazione del Modello o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza;
- eventuali carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il pericolo di commissione di violazioni del Modello e/o del Codice Etico;
- ogni altra informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle rispettive funzioni.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni e l'OdV si consulteranno al fine di verificare, caso per caso, quale dei due organismi abbia la competenza ad intervenire nelle singole questioni ad essi segnalate o sulle quali abbiamo acquisito informazioni. Nel caso in cui la singola problematica rientri nella sfera di competenza di entrambi gli organismi, essi coordineranno le rispettive attività al fine di promuovere un'azione comune, senza che, per altro, ciò rappresenti un limite o vincolo alla reciproca autonomia.

Fermo quanto sopra, il Gestore delle Segnalazioni sarà tenuto ad informare periodicamente l'OdV sull'attività di ricezione e gestione delle Segnalazioni e su eventuali proposte di modifica e miglioramento del sistema.

## PARTE SPECIALE

\*\*\*

### 1. PREMESSA

La presente parte speciale ha ad oggetto l'analisi delle attività considerate come "sensibili" ai fini del Decreto e la conseguente indicazione di principi comportamentali, norme, protocolli e procedure che i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare per consentire una corretta applicazione del Modello stesso ed evitare la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

A seguito degli incontri effettuati con i soggetti apicali della Società e di quanto in particolare emerso dalle risposte ai questionari agli stessi sottoposti, si è definita un'area di analisi che ricomprende le attività che presentano profili di rischiosità in relazione alle seguenti tipologie di reato:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia;
- 2) Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 3) Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- 4) Reati ambientali;
- 5) Reati societari;
- 6) Delitti contro la personalità individuale;
- 7) Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 8) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- 9) Reati tributari.

In relazione alle ulteriori tipologie di reato ricomprese ad oggi nel Decreto si precisa che dall'analisi condotta ne è emersa come non probabile la concreta possibilità di realizzazione; trattasi, infatti, di reati che, considerato l'assetto organizzativo e dimensionale di Energie per la città nonché l'attività dalla stessa esercitata (si veda sul punto più diffusamente il cap. 3), non assumono significativa rilevanza atteso che (i) si riferiscono a processi non afferenti all'ambito di attività di competenza della Società e

(ii) laddove posti in essere, difficilmente potrebbero essere realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (per la puntuale individuazione degli ulteriori reati presupposto ricompresi nell'area di applicazione del D.Lgs. n. 231/01 si rinvia all'Allegato 1).

Per tutte le categorie di reato individuate come passibili di realizzazione, secondo quanto sopra indicato, sono in particolare specificate:

- le fattispecie di reato ritenute astrattamente rilevanti per la Società, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte;
- le aree a rischio reato e le correlate attività sensibili, potenzialmente interessate dalla commissione dei reati identificati come rilevanti;
- le norme e i principi di comportamento da adottare per prevenire la commissione dei reati descritti.

Ciò premesso, anche prescindendo dall'esame delle singole attività sensibili a rischio reato, tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento delle rispettive attività, sono tenuti ad attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) norme di legge e regolamentari applicabili ad Energie per la città;
- b) previsioni dello Statuto associativo;
- c) deliberazioni e determinazioni dell'organo amministrativo;
- d) disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
- e) sistema di attribuzione e di esercizio dei poteri;
- f) norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società adotta in relazione alle diverse aree di attività, con particolare riguardo alle aree a rischio reato, e di cui cura l'opportuna diffusione.

Inoltre, tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi dal porre in essere comportamenti che, da soli o unitamente ad altri, risultino tali da integrare, favorire o istigare un qualunque comportamento delittuoso, con particolare riguardo ai reati rilevanti ai sensi del Decreto.

## 2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

### 2.1 *Definizioni*

Al fine di consentire il corretto inquadramento delle figure criminose alle quali è dedicato il presente capitolo, nonché la precisa comprensione del loro ambito applicativo, appare opportuno fornire di seguito le definizioni dei fondamentali concetti di pubblica amministrazione, pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio:

#### *- Pubblica Amministrazione*

Per Pubblica Amministrazione (P.A.) si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.), organismi di diritto pubblico (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste, ecc.) nonché tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

#### *- Pubblico Ufficiale*

E' considerato Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale, colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'elemento che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l'esercizio di una funzione pubblica e, pertanto, rientrano in tale nozione a) i soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno, b) coloro che sono muniti di poteri autoritativi, c) coloro che sono muniti di poteri di certificazione.

#### *- Incaricato di Pubblico Servizio*

Sono Incaricati di Pubblico Servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale, coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. In sostanza si tratta di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

### 2.2 *Fattispecie rilevanti*

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati in danno della Pubblica Amministrazione e dell'amministrazione della giustizia è sancita dagli artt. 24, 25 e 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea attraverso il diritto penale, ha ampliato i reati presupposto inseriti nell'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 e introdotto la rilevanza di tutti i reati già indicati nell'art. 24 qualora siano commessi in danno all'Unione Europea.

Il citato intervento normativo ha inoltre inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 le fattispecie di peculato di cui all'art. 314, comma 1, c.p., di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. e il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. Tuttavia le fattispecie da ultimo citate saranno imputabili all'Ente solo nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalle citate disposizioni.

\*\*\*

***Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche***

***“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”***

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo che siano destinati alla realizzazione di una o più finalità predefinite (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnate a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a

condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico. Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non “amministra” correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

**Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”*

Questa fattispecie, accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre), costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. La struttura di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora a causa dell'omissione di informazioni dovute. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) “l'indebita percezione di erogazioni” è in particolare svincolata, per la sua consumazione, dall'induzione in errore dell'ente erogatore. Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento. A nulla rileva l'uso che venga fatto

delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva UE 2017/1371 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea (c.d. Direttiva PIF), volta a dettare "norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione" ha aggiunto all'art. 316 ter c.p. la previsione relativa alla ipotesi in cui tali fatti riguardino denaro o utilità sottratti al bilancio dell'Unione con danno superiore a 100.000 euro: in tali ipotesi è stato previsto un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione.

#### **Art. 356 c.p. Frode nelle Pubbliche forniture**

*"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".*

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per "contratto di fornitura" si intende la generalità degli strumenti contrattuali volti alla fornitura di beni o servizi alla Pubblica Amministrazione. L'art. 356 c.p. punisce infatti tutte le frodi in danno della Pubblica Amministrazione quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Di conseguenza il rischio di verifica del delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non solo in caso della condotta di fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione ma anche di un contratto di appalto.

Ai fini della configurabilità del delitto non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto essendo necessario che la condotta del fornitore sia connotata da un comportamento non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale.

Frode è ogni comportamento malizioso, non necessariamente implicante inganni o raggiri, volto a conseguire un illecito profitto, non fornendo quanto dovuto secondo contratto o fornendo cose diverse per quantità o qualità, senza tuttavia che sia necessario che si configuri un aliud pro alio. Si richiede dunque la malafede del fornitore

nell'esecuzione del contratto in difformità rispetto a quanto pattuito mediante la documentazione contrattuale.

Il rischio reato potrebbe, ad esempio, verificarsi nella fornitura di un bene diverso o meno pregiato di quello previsto nel capitolato d'appalto, nella consegna di beni di marche diverse rispetto a quella pattuita tacendo la sostituzione al committente pubblico, esecuzione di lavori in difformità rispetto al contenuto dell'appalto nonostante il rilascio da parte dell'appaltatore di una dichiarazione attestante la conformità degli stessi alle previsioni contrattuali.

*Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee*

*“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.*

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il particolare soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico o l'Unione Europea.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha inserito nell'elenco delle persone offese del delitto di truffa anche l'Unione Europea, al fine di estendere la tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea nelle ipotesi non rientranti nell'alveo dell'art. 640 bis c.p.

*Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

*“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea”.*

Questa fattispecie può ormai qualificarsi una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p., dopo che si sono pronunziate in tal senso le Sezioni Unite della Suprema Corte, ponendo così fine ad un contrasto giurisprudenziale; si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un *quid pluris* rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano,

sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

*Art. 640 ter c.p. Frode informatica*

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma otaluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età e numero 7”.*

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, ai fini del D.Lgs 231/01 è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione. Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'amministrazione.

Ai sensi del Decreto la punibilità dell'Ente in caso di consumazione del delitto in esame è subordinata al fatto che lo stesso sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

**Art. 2 della Legge n. 898 del 1986 Frodi nei finanziamenti all'agricoltura**

*"1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

*Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

*2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

*3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1".*

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Anche in tale ipotesi di reato il D.Lgs. n. 75/2020 introdotto un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori ad euro 100.000.

**Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti**

*"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per*

*conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte della metà".*

Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il comma 2 dell'art. 353 c.p. introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questo si identifichi in "persona proposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni) ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a una o più gare nell'ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private.

Le condotte assumono, secondo l'elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara: ipotesi, quest'ultima che si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendo agli stessi di parteciparvi, potendosi qualificare come offerenti anche coloro che non possiedono i requisiti per partecipare alla gara; coloro che hanno la semplice possibilità di presentare un'offerta in presenza dei requisiti; coloro che hanno la possibilità o l'intenzione di partecipare; coloro che si accingono a partecipare; coloro che vi abbiano realmente partecipato.

*Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 1.032".*

La norma incriminatrice richiede, a differenza di quanto previsto dall'art. 353 c.p., una condotta finalizzata a turbare il procedimento amministrativo che contempri una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la

stessa funzione, incidendo sul contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla gara, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo.

***Art. 317 c.p. Concussione***

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”*

Nella fattispecie in esame il pubblico ufficiale determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito). Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso. Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso. (es.: nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita).

***Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione***

*“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”*

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.). Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti. Questa fattispecie si caratterizza dunque per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi in esame, in particolare, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per ricevere una retribuzione a fronte dell'esercizio della propria funzione o dei propri poteri.

***Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio***

*“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”*

Il privato corruttore nella corruzione “propria” si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d’ufficio occorre avere riguardo non soltanto all’atto in sé per verificarne la legittimità o l’illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d’ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d’ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l’insieme del servizio reso al privato.

*Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti*

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”*

*Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari*

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”.*

L’art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che la funzione giudiziaria sia svolta imparzialmente. Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest’ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l’orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l’accoglimento di una istanza di dissequestro rientra “nella sfera di operatività” dell’incriminazione in oggetto. Non è, pertanto, necessario, ai fini

della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

***Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità***

*“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”*

Tale ipotesi di reato è stata introdotta dalla legge n. 190/2012 e si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La condotta induttiva è stata dunque scorporata dall'art. 317 c.p. e prevista nell'autonoma fattispecie in esame, che prevede oggi la punibilità anche del soggetto indotto.

Anche in tale ipotesi di reato il D.Lgs. n. 75/2020 ha introdotto un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori ad euro 100.000.

***Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio***

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.”*

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

***Art. 321 c.p. Pene per il corruttore***

*“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”*

*Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione*

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”*

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 25 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati

membri dell'Unione Europea, di Stati esteri, di Corti internazionali o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Il D.Lgs. 75/2020 ha ampliato l'area della tipicità dell'art. 322 bis c.p. al fine di estendere la punibilità a titolo di corruzione di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, ove i fatti siano tali da ledere o porre in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

#### **Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite**

*“Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.*

Il delitto in esame è stato introdotto dalla L. 190/2012 e successivamente modificato dalla L. n. 3/2019, che vi ha ricondotto quanto precedentemente contemplato dall'art. 346 c.p. Si configura nel caso in cui taluno si faccia dare o promettere, per sé o per altri, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, denaro o altro vantaggio economico come prezzo della mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico agente in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione ovvero ritardo di un atto d'ufficio.

Il secondo comma della norma descritta estende la punibilità anche al soggetto che dà o promette denaro o altra utilità. Trattasi di reato comune che si manifesta in forma aggravata qualora venga commesso da un soggetto gravato dallo status di cui agli art. 357 e 358 c.p.; parimenti le pene sono aumentate qualora i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

La legge n. 3/2019 ha inoltre modificato il comma 5 dell'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 prevedendo l'inasprimento della sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p.; corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter c.p.; istigazione alla corruzione - art. 322 c.p., applicabile ex D.lgs. 231/01 sulla scorta del richiamo al corruttore - art. 321 c.p.), prevedendone una durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

La suddetta legge ha inoltre inserito il comma 5-bis all'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, il quale prevede una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni"), nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea attraverso il diritto penale ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 le fattispecie di peculato di cui all'art. 314, comma 1, c.p., di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. e il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Tuttavia le fattispecie da ultimo citate saranno imputabili all'Ente solo nel caso in cui **il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.**

Per "interessi finanziari" ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. a) della Direttiva 2017/1371 "si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:

- del bilancio dell'Unione Europea;

- *dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei Trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e contrallati"*

e di *"persona giuridica"* (lett. b), da intendersi quale *"entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche"*.

Il successivo paragrafo 2 del medesimo articolo contiene una importante clausola di limitazione della portata dell'ambito operativo della Direttiva, applicabile *"unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA"* laddove il concetto di *"gravità"* è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite (*"connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione"*) e l'elevato ammontare del pregiudizio per gli interessi finanziari europei (*"danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 di euro"*).

#### **Art. 314, comma 1, c.p. Peculato**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi"*.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri ovvero distrugga denaro o altre cose mobili altrui possedute, o delle quali abbia comunque la disponibilità, in dipendenza di specifiche ragioni attinenti al servizio svolto o all'ufficio ricoperto.

Il Peculato d'uso di cui al comma 2 dell'art. 314 c.p. integrato quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita, resta escluso dal novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001.

Tuttavia ai fini della imputabilità all'Ente della citata fattispecie è necessario che la stessa venga commessa mediante fatti che offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

#### **Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."*

La condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio punibile consiste, a differenza della ipotesi di peculato comune, non nella semplice appropriazione ma nel fatto di ricevere o di ritenere l'oggetto materiale (denaro o altra utilità).

Per ricevere si intende l'accoglimento di qualcosa — di cui non era dovuta la dazione — che venga volontariamente trasferita ad opera del soggetto passivo.

Per ritenere deve intendersi la condotta del soggetto agente che acquisita per errore altrui la disponibilità di denaro o di altra utilità prendendo cognizione dell'errore in cui è incorso il trasferente e ugualmente mantenga presso di sé la cosa oggetto di dazione.

La ricezione o la ritenzione incriminate devono infine connotarsi come indebite. Ossia, non essere assistite da alcun titolo legittimante.

Il presupposto per la realizzazione del reato è rappresentato dall'esistenza di un errore da parte del soggetto offerente. In altri termini, è necessario che un rappresentante della pubblica amministrazione, ovvero un privato, erroneamente consegna denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio. Deve trattarsi di dazione spontanea riconducibile esclusivamente all'errore dell'offerente.

Anche per tale fattispecie incriminatrice sarà ravvisabile una responsabilità dell'Ente solo nel caso in cui il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

#### **Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio**

*“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.*

Il delitto di abuso d'ufficio è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto attraverso la violazione del dovere di astensione ovvero la violazione di norme (regole

di condotta): 1) specifiche, 2) espressamente ed esclusivamente previste da fonti primarie del diritto, con esclusione, quindi, di fonti secondarie (conseguentemente sono esclusi i regolamenti) e 3) a condizione che da tali regole di condotta non residuino margini di discrezionalità.

La condotta descritta è il frutto del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* che è intervenuto sulla fattispecie incidendo in tre direzioni:

- è stata esclusa la rilevanza penale della violazione di norme di regolamento: l’abuso potrà infatti essere integrato sola da violazione di norme di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e, dunque, esclusivamente da fonti primarie;
- si è precisato che rileva la sola inosservanza di regole di condotta *“specifiche”* ed *“espressamente previste”* dalla legge stessa;
- si è inoltre precisato che rilevano esclusivamente le regole di condotta *“dalle quali non residuano margini di discrezionalità”* escludendo che la violazione di una specifica ed espressa regola di condotta, caratterizzata da margini di discrezionalità, possa integrare una ipotesi di abuso di ufficio penalmente rilevante.

Anche per tale fattispecie incriminatrice sarà ravvisabile una responsabilità dell’Ente solo nel caso in cui il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

*Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.*

### **2.3 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato**

Le figure delittuose sopra considerate hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Alla luce delle risultanze dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione:

- Gestione consulenze;
- Gestione del personale (assunzioni, licenziamenti, collaborazioni, etc.);
- Gestione omaggi e spese di rappresentanza;
- Acquisizione di beni e servizi strumentali all'attività della Società;
- Gestione dei contenziosi giudiziali, extragiudiziali, arbitrali;
- Gestione dei rapporti con Autorità e Pubblica Amministrazione, incluse le Autorità pubbliche di Vigilanza anche in occasione di ispezioni e controlli;
- Gestione dei rapporti con Amministrazione finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali;
- Gestione di eventuali finanziamenti pubblici;
- Gestione dei sistemi informativi;
- Adempimenti inerenti la privacy;
- Gestione delle attività commissionate dal socio nell'ambito della convenzione in essere.

Con riferimento a tale ultima attività si osserva che le stesse sono state inserite tra i processi a rischio poiché, pur essendo non contestata la natura societaria dell'ente, l'inquadramento normativo pubblicistico delle attività svolte in house dalla Società, inducono a ritenere possibile l'integrazione di alcune delle fattispecie di reato contro la P.A. ad opera degli appartenenti all'ente, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali sopra indicate, in qualità di soggetti qualificati, quindi in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

A tali fini la Società si è già dotata di un apposito Piano Anticorruzione che, anche in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (si veda da ultimo la Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"), si intende come parte integrante del presente modello (v. Allegato 3) al fine di assicurare il necessario coordinamento ed integrazione tra i presidi organizzativi di prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità ai sensi della Legge n. 190/2012 e successive disposizioni di attuazione ed i

protocolli operativi e regole comportamentali ed etiche previste ai fini del Decreto Lgs. n. 231/01.

#### ***2.4 Principi generali di comportamento e procedure***

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, nonché le specifiche procedure di gestione e controllo che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale ed al Codice etico già adottato dalla Società, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 2.2.

\*\*\*

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25, e 25 *decies* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure e nel Regolamento della Società;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;

b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni appositamente impartite in materia dalla Società e dal presente Modello. In particolare, non è consentito offrire o ricevere denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure interne e comunque previa esplicita

autorizzazione dell'organo amministrativo, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

c) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;

d) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;

e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;

f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

g) riconoscere, in favore di consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;

h) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in conseguenza dei quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione dei processi sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi associativi);
- tutti i dipendenti della Società dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dall'Organismo;

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- gli incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare; tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per 1) rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, 2) conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, 3) verifiche, ispezioni o sopralluoghi, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;
- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato o ricevuto;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni relative alla gestione della Società;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole figure aziendali ed i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte del direttore e in ogni caso deve essere comunicata all'OdV. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- tutti i dipendenti della Società sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei processi sensibili;

- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

\*\*\*

Quanto alle specifiche procedure adottate dalla Società, possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati verso la Pubblica Amministrazione anche le procedure e regolamentazioni interne dettagliate in uno specifico documento allegato al presente Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

L'elenco dettagliato ed aggiornato delle procedure adottate dalla Società rilevanti ai fini della prevenzione del rischio di verifica dei reati presupposto oggetto delle parti speciali è allegato al presente Modello sub. ALLEGATO 4.

### *2.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

In particolare è, inoltre, compito dell'OdV:

- Verificare gli eventuali report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

### 3. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### 3.1 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è sancita dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

\*\*\*

#### *Art. 589 c.p. Omicidio colposo*

*“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

È punita ai sensi del Decreto la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### *Art. 590 c.p. Lesioni colpose*

*“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da*

*un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".*

È punita ai sensi del Decreto la condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se: 1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso, come l'udito, o di un organo, come ad esempio l'apparato dentale.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili); 2. la perdita totale di un senso; 3. la perdita totale di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima ovvero dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (un soggetto investito di posizione c.d. "di garanzia" non interviene al fine di impedire l'evento dannoso). La condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in tal modo, non impedisce il verificarsi dell'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri

della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). Il profilo in esame segna una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: all'interno di tali figure il soggetto agisce rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento conseguenza della propria condotta delittuosa, non limitandosi ad un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa. Con riferimento a quanto evidenziato in merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque, in parte, trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati (si ricorda a tal fine che non sono delegabili la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP). Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

Ai sensi del Decreto, ai fini della punibilità dell'Ente, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

### ***3.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato***

Le Aree ed Attività a rischio di commissione dei reati in materia di salute e la sicurezza dei lavoratori sopra richiamati sono espressamente individuate e trattate nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato dalla Società in ottemperanza agli artt. 17 c. 1 lett. a), 28 e 29 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, e che risulta pubblicato e fruibile a tutti i Dipendenti, Collaboratori e Consulenti esterni di Energie per la città.

Sempre con riferimento alle attività a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies e alla relativa valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, Energie per la città ha avviato nel corso del 2024 le seguenti attività:

- manutenzione degli impianti a servizi dei cimiteri del Comune di Cesena;
- manutenzione e gestione dei parcheggi meccanizzati interrati siti nel Comune di Cesena, sia ad uso pubblico che ad uso privato;
- manutenzione impianti negli edifici pubblici e scolastici del Comune di Cesena.

Successivamente al 2024 è prevista, inoltre, lo svolgimento di ulteriori attività nei settori sosta, mobilità e illuminazione pubblica.

L'ampliamento del novero delle attività svolte dalla Società ha comportato lo svolgimento dei relativi adempimenti imposti dalla disciplina in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e della preventiva valutazione dei rischi ad integrazione del DVR già adottato da Energie per la città.

Preliminarmente all'avvio delle nuove attività, con il supporto dell'RSPP nominato dalla Società, è stata, dunque, condotta una analisi dei rischi in ambito D.lgs. 81/08, connessi all'avvio delle nuove attività, e sono state adottate le seguenti misure da valutarsi sempre in una logica di prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- misure di rafforzamento in termini di formazione specifica dei lavoratori (preposti, rischio spazi confinati);
- adozione di nuovi dispositivi di protezione individuale (dispositivi uomo a terra e di comunicazione per chi accede ai silos interrati);
- ampliamento delle squadre di intervento.

Il DVR e le procedure aziendali in materia di sicurezza sono stati oggetto di aggiornamento ed è stata svolta attività di informazione e formazione specifica ai lavoratori (come risultante dai relativi verbali).

E', infatti, previsto, al momento dell'assunzione del personale dipendente, lo svolgimento di attività di formazione specifica e la messa a disposizione, mediante specifica area condivisa, delle procedure e dei regolamenti aziendali a cui tutti i destinatari del Modello devono attenersi (v. all'Allegato 4 del presente Modello).

### ***3.3 Principi generali di comportamento e procedure***

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *septies* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure adottate dalla Società;

E' fatto in particolare obbligo a tutti i Destinatari di:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici adottati dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici per la salute e l'incolumità fisica connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività,
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

\*\*\*

Quanto alle specifiche prescrizioni e misure adottate dalla Società al fine della prevenzione dei reati oggetto del presente capitolo, esse sono contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi sopra richiamato, nelle procedure allo stesso allegate e nelle altre procedure adottate da Energie per la città in materia di salute e sicurezza sul lavoro dettagliate nell'Allegato 4 al presente Modello.

Quanto alle specifiche procedure adottate dalla Società, possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche le procedure e regolamentazioni interne dettagliate nel predetto specifico documento (Allegato 4) da considerarsi parte integrante del presente Modello, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

### ***3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della parte speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità

della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare i report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti e delle figure rilevanti in ambito aziendale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## 4. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

### *4.1 Fattispecie rilevanti*

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati è sancita dall'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione da ultimo aggiornate in seguito all'entrata in vigore della Legge 28 giugno 2024, n. 90 "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*" che ha apportato modifiche sostanziali e procedurali riguardanti i reati informatici, prevedendo un innalzamento delle pene, estende i confini del dolo specifico, introduce nuove circostanze aggravanti e/o vieta le attenuanti per diversi reati che siano stati commessi tramite l'utilizzo di apparecchiature informatiche al fine di ottenere indebiti vantaggi con danno altrui, o per accedere abusivamente a sistemi informatici e/o per intercettare o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche. Il citato intervento normativo ha, altresì, ampliato il novero dei reati presupposto introducendo nuove fattispecie incriminatrici tra i reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001.

\*\*\*

### *Art. 491-bis c.p. Documenti informatici*

*"Se alcuna delle falsità previste al presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".*

Attraverso il richiamo effettuato dalla disposizione citata al Capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali reati presupposto ai fini del Decreto anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss. del c.p. Mediante le fattispecie relative ai reati di falso in atti pubblici il legislatore sanziona sia la falsità ideologica (intesa come non veridicità delle dichiarazioni contenute nell'atto) sia la falsità materiale (intesa come contraffazione e/o alterazione dell'atto) commessa o dal pubblico ufficiale o dal privato.

La fattispecie di cui all'art. 491-bis c.p. potrebbe pertanto configurarsi attraverso l'alterazione, la contraffazione, la falsa attestazione, la soppressione o la distruzione e l'occultamento di documenti informatici aventi efficacia probatoria (intendendosi per "documento informatico" la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

*Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente si introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

*Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici*

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615-ter, comma 2, n. 1), c.p. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-ter, comma 3, c.p.”.*

*Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*

*“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'art. 615-ter, comma 3, c.p.; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Tale reato potrebbe configurarsi, ad esempio, attraverso l'intercettazione abusiva di una comunicazione informatica (mail di dipendenti) ovvero per presa di cognizione del contenuto del messaggio in corso di trasmissione tra due o più soggetti determinati a loro insaputa.*

*Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quarter. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2) la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando*

*ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni".*

*Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".*

Tale fattispecie di Reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, attraverso il deterioramento, la cancellazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

*Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico è punito con la reclusione da due a quattro anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informativi. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".*

La fattispecie delittuosa potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui si verifici la distruzione, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni,

dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

*Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.*

Anche in questo caso la fattispecie di Reato potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici altrui.

*Art. 635-quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 615-ter, comma 2, n. 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615-ter, comma 3, c.p.*

La fattispecie è stata introdotta mediante la Legge n. 90/2024 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” la quale ha abrogato la fattispecie di cui all’art. 615-quinquies c.p. e punisce chi abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o,

comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al fine di danneggiare un sistema informatico o i dati in esso contenuti.

*Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse*

*“Salvo ch il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondocomma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).”.*

Tale fattispecie può realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

*Art. 640 - quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

*Art. 629, comma 3, c.p. Estorsione*

*“Chiunque mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui*

*danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.*

La Legge n. 90/2024 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” ha introdotto la nuova fattispecie di estorsione che punisce la condotta di costringere taluno a fare o ad omettere qualcosa realizzata mediante reati informatici ovvero la minaccia di compierli.

*Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*

*“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.*

*4.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato.*

Stante l'utilizzo generalizzato della strumentazione informatica nello svolgimento delle varie attività di Energie per la città, le aree ed attività a rischio di reato sono da estendere sostanzialmente ad ogni funzione ed ufficio operativo della Società.

*4.3 Principi generali di comportamento e procedure.*

Il presente paragrafo illustra le regole generali e di comportamento, nonché le specifiche procedure di gestione e controllo che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 4.1.

\*\*\*

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-bis del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure adottate dalla Società.

All'uso è fatto in particolare divieto di:

- a) installazione, *downloading* e/o utilizzo di programmi e *tools* informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- b) installazione, *downloading* e/o utilizzo di programmi e *tools* informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- c) reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione di *passwords*, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai punti precedenti (lett. a) e b));
- d) utilizzo, reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- e) utilizzo, reperimento, diffusione, installazione, *downloading*, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
- f) distruzione, deterioramento, cancellazione, inservibilità totale o parziale, alterazione o soppressione di dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
- g) utilizzo, installazione, *downloading* e/o comunicazione di tecniche, programmi o *tools* informatici che consentano di modificare il campo del *sender* o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Società ai Destinatari delle disposizioni del Modello;
- h) utilizzo di *file sharing softwares* e/o *chat* nonché di accesso a siti a scopo ludico o ricreativo.

\*\*\*

#### **4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare gli eventuali report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## 5. REATI AMBIENTALI

### 5.1 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati ambientali è sancita dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, nel quale a seguito dell'entrata in vigore della Legge 22 maggio 2015, n. 68 sono confluite anche le ipotesi di reato espressamente disciplinate nel Titolo VI-bis del codice penale dedicato ai delitti contro l'ambiente. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

\*\*\*

*Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.*

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello “*stato di conservazione della specie*”. Trattasi di reato di pericolo in quanto ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno concreto ritenendosi sufficiente la semplice messa in pericolo della conservazione della specie. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

*Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*  
*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000”.*

L'illecito disciplina un reato comune di danno, a carattere istantaneo e con effetti permanenti. Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato "dall'habitat all'interno di un sito protetto" e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

*Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") Scarichi idrici*

*Comma 2 La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.*

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo-commerciale. Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

*Comma 3 "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni".*

Con il termine scarico si intende "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione".

*Comma 5 "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto,*

*nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000".*

*Comma 11 "Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni".*

*Comma 13 "Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".*

*Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") Attività di gestione rifiuti non autorizzata*

*Comma 1 "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".*

Il primo comma dell'art. 256 T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria. Si tratta di fattispecie commissiva a consumazione istantanea che si

perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice.

*Comma 3 “Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.*

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al *genus* degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

*Comma 5 “Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.*

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti. Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

*Comma 6 “Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000”.*

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254,

che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a duecento litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a duecento litri o per quantità equivalenti - soglia che segna il *discrimen* individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari). Nonostante la fattispecie si riferisca a "chiunque", non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune: la giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l'obbligo di compiere l'attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell'art. 17 del D.P.R. n. 254/2003, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

**Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") Bonifica dei siti**  
**Comma 1** *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000".*

L'art. 257 T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano

superate le “concentrazioni soglia di rischio”. Nel caso in cui l’inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

*Comma 2 “Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.*

*Art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*

*Comma 4 “Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.300. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p, a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.*

Il comma quarto della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto che dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

*Art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) Traffico illecito di rifiuti*

*Comma 1 “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro*

***1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".***

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti "rifiuti pericolosi". Per quel che riguarda la definizione di "traffico illecito di rifiuti", questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/1993 che qualifica come tale "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria" (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, ecc.). La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorché la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, ecc.).

***Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti***

***Comma 1 "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni".*** Il presente articolo è stato introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018 il quale ha abrogato la previgente disposizione di cui all'art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 252. Oggetto delle condotte plurime è la "gestione di ingenti quantitativi di rifiuti", con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni. L'elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 452-quaterdecies c.p. "al fine di conseguire un ingiusto profitto". Il delitto si configura a prescindere dall'ottenimento dell'illecito vantaggio prefissatosi dall'agente e quest'ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

***Comma 2 "Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni".***

*Art. 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*

*Comma 6 "Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".*

*Comma 7 "Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.300. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".*

*Comma 8 "Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".*

*Art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") Immissioni in atmosfera*

*Comma 5 "Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".*

Il quinto comma dell'art. 279 D.Lgs. 152/2006 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque "chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...") superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Con il termine "stabilimento" si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno

o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Con “valore limite di emissione il legislatore ha inteso “il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate”. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti “con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria”.

***Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi***

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

***Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente***

Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

***Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi***

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

*Ad opera della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, sono stati introdotti nuovi delitti contro l'ambiente, aggiungendo al codice penale il nuovo titolo VI bis. Tra questi delitti, i seguenti sono stati inseriti all'art 25 undecies:*

- **Inquinamento ambientale:** E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi (art. 452-bis c.p.);

- **Disastro ambientale:** fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o

archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà (art. 452-*quater* c.p.);

- **Delitti colposi contro l'ambiente:** Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. (art. 452-*quinques* c.p.);

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività:** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. (art. 452-*sexies* c.p.);

- **Circostanze aggravanti relative a delitti associativi:** Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. (art. 452-*octies* c.p.).

### ***5.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato***

Alla luce delle risultanze dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione di reati ambientali:

- Gestione dello smaltimento dei rifiuti.

Nel corso del 2024 Energie per la città ha avviato anche le attività di seguito elencate:

- manutenzione degli impianti a servizi dei cimiteri del Comune di Cesena;
- manutenzione e gestione dei parcheggi meccanizzati interrati siti nel Comune di Cesena, sia ad uso pubblico che ad uso privato;
- manutenzione impianti negli edifici pubblici e scolastici del Comune di Cesena.

Conseguentemente all'avvio delle predette attività, sono state adottate le seguenti misure da valutarsi sempre in una logica di prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Aggiornamento della procedura per la gestione dei rifiuti;
- Individuazione di un sito per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- Misure di rafforzamento in termini di formazione specifica dei lavoratori.

### ***5.3 Principi generali di comportamento e procedure***

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 5.1.

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-*undecies* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure adottate dalla Società e nelle direttive impartite dai responsabili di cantiere o degli uffici.

All'uopo è fatto in particolare obbligo di:

- a) inserire nei contratti conclusi con soggetti terzi l'impegno di quest'ultimi a ricorrere ai fini dello smaltimento di rifiuti all'intervento di soggetti autorizzati (i.e. smaltitori, trasportatori, ecc.) sulla base del possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità;
- b) astenersi dall'abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- c) astenersi dall'immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- d) astenersi dall'effettuare emissioni nocive nell'aria.

\*\*\*

Quanto alle specifiche procedure adottate dalla Società, possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati ambientali anche le procedure e regolamentazioni interne dettagliate nel predetto specifico documento (Allegato 4) da considerarsi parte integrante del presente Modello, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento da ultimo aggiornata alla luce dell'avviamento, nel corso del 2024, delle attività dettagliate nel precedente punto 5.2.

#### **5.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della parte speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare gli eventuali report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;

- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## 6. REATI SOCIETARI

### 6.1 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati societari è sancita dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

\*\*\*

#### *Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali*

*“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

É punita ai sensi del Decreto la condotta criminosa degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che danno vita ad esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per ingannare i soci o il pubblico.

#### *Art. 2625 c.c. Impedito controllo*

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione*

*fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58."*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori realizzino la condotta criminosa consistente nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

#### *Art. 2626 c.c. Indebita restituzione di conferimenti*

*"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."*

Tale ipotesi di reato si realizza mediante la non dovuta restituzione ai soci dei conferimenti effettuati. Può essere compiuto solo dagli amministratori.

#### *Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*

*"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".*

Tale ipotesi di reato, di natura contravvenzionale, si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscano gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

#### *Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*

*"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad*

*un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

Tale reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della Società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato in esame sono gli amministratori della società in relazione alle azioni della società, mentre in caso di operazioni illecite sulle azioni della Società controllante, una responsabilità degli amministratori della società è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate, ove vi sia determinazione o istigazione a commettere il reato nei confronti di questi ultimi. Anche i soci potranno rispondere allo stesso titolo.

#### *Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori*

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

La condotta caratterizzante tale ipotesi di reato consiste nell'effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno dei creditori stessi. Trattasi di reato proprio realizzabile esclusivamente dagli amministratori.

#### *Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale*

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in*

*natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.*

Tale fattispecie di reato si realizza qualora vengano poste in essere le seguenti condotte: fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione. Trattasi di reato proprio realizzabile dagli amministratori o dai soci conferenti.

*Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”.*

La fattispecie delittuosa si configura qualora i liquidatori pongano in essere una condotta consiste in qualsiasi atto di ripartizione di beni sociali che comporti l'evento del pregiudizio delle pretese dei creditori.

*Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati*

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazioni degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

Ai fini della disciplina della responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto rileva la condotta attiva prevista dal terzo comma dell'articolo richiamato, in base al quale “chi, anche per interposta persona, offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovute alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”, in quanto sia il primo che il secondo comma sarebbero incompatibili con il criterio di imputazione oggettivo stabilito dal D.Lgs. 231/2001.

Viene pertanto punita l'offerta, la dazione o la promessa di denaro o altra utilità posta in essere da un soggetto facente capo ad un ente privato nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei predetti, riconducibili ad altro ente privato. La responsabilità amministrativa è limitata all'Ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione e non riguarda invece la società cui appartiene il soggetto corrotto. Tale costruzione della fattispecie è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex. D. Lgs. 231/2001 secondo cui l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. La corruzione tra privati, al contrario, prevede per definizione normativa che la società in cui opera il soggetto corrotto subisca un “nocumento” derivante dagli atti compiuti od omessi in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o di fedeltà.

#### *Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati*

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in*

*essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.*

Alla stregua della norma appena richiamata, introdotta dal D.Lgs. n. 38/2017, può quindi essere punito anche il corruttore e, nel caso in cui lo stesso abbia operato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, può essere applicata anche la relativa sanzione alla Società.

#### *Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea*

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

La condotta tipica caratterizzante la norma citata attiene alla determinazione, mediante atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto. Trattasi di reato comune e dunque realizzabile da chiunque che richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico integrato dal conseguimento dell'ingiusto profitto.

#### *Art. 2637 c.c. Aggiotaggio*

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

*Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*  
*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

La fattispecie di reato è volta a garantire l'effettivo esercizio dell'attività di controllo da parte di autorità pubbliche. La condotta può essere integrata mediante l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultando fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare o omettendo comunicazioni obbligatorie. Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società.

## **6.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato.**

I reati sopra esaminati riguardano condotte che comunque ineriscono al corretto svolgimento dell'attività societaria nell'ambito della tutela del socio, dei creditori e dei terzi.

Alla luce dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione di reati societari:

- Gestione adempimenti societari;
- Gestione cassa e contanti;
- Transazioni Monetarie e Gestione conti bancari;
- Gestione consulenze;
- Gestione omaggi e spese di rappresentanza;
- Gestione personale;
- Trasferte e rimborsi;
- Acquisizione di beni e servizi strumentali all'attività della Società;
- Gestione dei rapporti con Amministrazione finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali.

### ***6.3 Principi generali di comportamento e procedure.***

Il presente paragrafo illustra le regole generali e di comportamento, nonché le specifiche procedure di gestione e controllo che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 6.1.

\*\*\*

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure adottate dalla Società.

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

a) trasmettere, comunicare o rappresentare dati falsi, lacunosi o, comunque, non rappresentativi dell'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società per l'elaborazione del bilancio, delle relazioni sociali, prospetti o altre comunicazioni sociali;

- b) omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla normativa vigente in materia sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- c) alterare o inficiare la veridicità dei dati necessari per la formazione del bilancio, delle relazioni, o delle altre comunicazioni sociali dirette al socio o al pubblico;
- d) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- e) realizzare condotte idonee ad ostacolare l'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del revisore unico o eventualmente delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- f) esporre nella comunicazione dei dati rilevanti fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti in merito alle condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali della Società;
- g) riconoscere, in favore di consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione delle scritture e situazioni contabili periodiche, alla gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Energie per la città;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, per la tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare la corretta informazione agli organi di Autorità pubblica di Vigilanza;

- assicurare la massima veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni prodotte e gestite nello svolgimento delle attività;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e al rispetto delle norme di legge e regolamentari, allo scopo di fornire un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire, nell'ambito del sistema di contabilità aziendale, la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle normative vigenti;
- attestare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni trasmesse ai fini della formazione del bilancio, in modo tale da concorrere alla corretta descrizione della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- predisporre le comunicazioni e le segnalazioni dirette agli organi di controllo nel rispetto dei principi di completezza, integrità, oggettività e trasparenza;
- mantenere condotte che non ostacolino, mediante l'occultamento di fatti o l'esposizione di fatti non rispondenti al vero, le attività degli organi di controllo e le attività di verifica della gestione sociale da parte del socio;
- informare l'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui riscontrino o vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili;
- gli incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare; tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato o ricevuto;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

\*\*\*

Quanto alle specifiche procedure adottate dalla Società, possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati societari anche le procedure e regolamentazioni interne allegate al presente Modello (allegato 4) e da considerarsi parte integrante dello stesso, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

#### **6.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare gli eventuali report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## 7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

### 7.1 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei delitti contro la personalità individuale è sancita dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione, con particolare riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis c.p.

\*\*\*

*Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

*2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

*1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

*2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

*3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

*4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che*

*uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

Il rischio reato potrebbe verificarsi qualora, nell'esecuzione delle procedure di affidamento di servizi e lavori, Energie per la città aggiudichi lavori a società appaltatrici che reclutano manodopera o organizzano l'attività lavorativa attraverso lo sfruttamento dei lavoratori, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando del loro stato di necessità.

*Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*

*"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".*

*Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile*

*"E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00".*

*Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile*

*"E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai*

*suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.*

*Art. 600-quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico*

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.*

*Art. 600-quater<sup>1</sup> c.p. Pornografia virtuale*

*“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica*

*non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.*

*Art. 601 c.p. Tratta di persone*

*“E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni ”.*

*Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni*

*“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Articolo 609-bis codice penale (Violenza sessuale) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:*

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al*

*momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".*

### **7.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato.**

Nell'ambito dei reati contro la personalità individuale sopra esaminati la fattispecie di reato astrattamente ipotizzabile è quella di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis c.p., di cui sono state indicate le modalità attuative tenendo in considerazione il contesto operativo interno ed esterno in cui svolge la propria attività Energie per la città.

Alla luce dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione del reato di cui all'art. 603-bis c.p.:

- Gestione delle gare, degli affidamenti e dei contratti;
- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del contraente per le procedure ad evidenza pubblica in occasione di gare, affidamenti, contratti di forniture di lavori connessi all'esercizio delle attività svolte da Energie per la città.

### **7.3 Principi generali di comportamento e procedure.**

Il presente paragrafo illustra le regole generali e di comportamento che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 7.1 con particolare riferimento al reato di cui all'art. 603-bis c.p.

\*\*\*

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-quinquies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico, nonché nelle procedure adottate dalla Società.

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

- a) effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione;
- b) porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nell'impiego di lavoratori sfruttati, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando del loro stato di necessità.
- c) non usufruire di collaborazioni con Fornitori che reclutano manodopera o organizzano l'attività lavorativa attraverso lo sfruttamento dei lavoratori, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando del loro stato di necessità.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- verificare preliminarmente l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che partecipano alle gare;
- in fase di esecuzione dell'appalto verificare che i lavoratori presenti in loco per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice non siano sottoposti a sfruttamento mediante violenza o minaccia;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

\*\*\*

#### **7.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare gli eventuali report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla

base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## 8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

### 8.1 *Fattispecie rilevanti*

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare è sancita dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione, con particolare riferimento al reato di cui all'art. 22, c. 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998.

\*\*\*

*Art. 22, c. 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

*Tale ipotesi di reato si riferisce al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, ovvero ancora, nel caso in cui il permesso sia stato revocato o annullato, comunque nel caso in cui il reato sia aggravato dal fatto che:*

- *i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;*
- *i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;*
- *i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) analizzato nella Parte Speciale 7.*

Il rischio reato potrebbe verificarsi qualora, nell'esecuzione delle procedure di affidamento di servizi e lavori, Energie per la città aggiudichi lavori a società appaltatrici la cui manodopera è composta da cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Legge 161 del 2017 ha inserito nell'art. 25-duodecies anche le fattispecie di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3, comma 3-bis e comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale disciplina le disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

### 8.2 *Aree ed attività sensibili a rischio reato.*

Nell'ambito dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sopra esaminati la fattispecie di reato astrattamente ipotizzabile è quella di cui all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998, di cui nel paragrafo precedente sono state indicate le modalità attuative, tenendo in considerazione il contesto operativo interno ed esterno in cui svolge la propria attività Energie per la città.

Alla luce dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Gestione delle gare, degli affidamenti e dei contratti;
- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del contraente per le procedure ad evidenza pubblica in occasione di gare, affidamenti, contratti di forniture di lavori connessi all'esercizio delle attività svolte da Energia per la Città.

### ***8.3 Principi generali di comportamento e procedure.***

Il presente paragrafo illustra le regole generali e di comportamento che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 8.1 con particolare riferimento al reato di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998.

\*\*\*

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-duodecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico, nonché nelle procedure adottate dalla Società.

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

- a) effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione;
- b) porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nell'impiego di lavoratori irregolari;
- c) non usufruire di collaborazioni con Fornitori che utilizzano personale "non regolare" (permesso di soggiorno scaduto, revocato, annullato, "in nero", etc).

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- verificare preliminarmente l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che partecipano alle gare;
- in fase di esecuzione dell'appalto verificare che i lavoratori presenti in loco per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice non siano irregolari;
- in fase di esecuzione dell'appalto acquisire l'elenco aggiornato degli addetti presenti in loco per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice per gli stessi effettuare verifica documentale di regolarità;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

\*\*\*

#### **8.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare gli eventuali report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla

base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## 9. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

### 9.1 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio è sancita dall'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

\*\*\*

#### *Art. 648 c.p. Ricettazione*

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto”.*

Il reato in esame punisce la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi diritto o, in ogni caso, si intrometta nel farle acquistare, ricevere o occultare. Scopo della norma è punire ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente, al fine di escludere il perpetrarsi della lesione degli interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto. Ai fini della configurazione del reato di ricettazione è infatti necessaria l'esistenza di un delitto presupposto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

#### *Art. 648-bis c.p. Riciclaggio*

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Il reato in esame punisce la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La ratio dell'articolo 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita. In tal modo la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive legali.

*Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Il reato in esame punisce la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso di reato e di condotte integranti i reati di ricettazione e riciclaggio, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità che provengono dalla consumazione di un delitto.

*Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio*

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o*

*speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21).*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.*

Il reato in esame punisce la condotta di chiunque, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca o trasferisca il denaro, i beni o le altre utilità frutto del delitto commesso, in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Tale ipotesi di reato si riscontra soprattutto a seguito di particolari delitti, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

## **9.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato.**

Le figure delittuose sopra esaminate hanno come antecedente necessario la consumazione di un delitto presupposto dal quale originano il denaro, i beni o le altre

utilità oggetto dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Alla luce delle risultanze dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione dei reati sopra esaminati:

- Gestione delle gare, degli affidamenti e dei contratti;
- Gestione consulenze;
- Gestione dei lavori;
- Gestione del personale;
- Qualifica e verifica dei fornitori;
- Gestione omaggi e spese di rappresentanza;
- Gestione delle attività commissionate dal socio nell'ambito della convenzione in essere.

Lo svolgimento delle suddette attività implica l'usuale trasferimento di beni, denaro o altre utilità che, nel caso in cui dovessero risultare di provenienza illecita, comporterebbe un rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o di autoriciclaggio.

### ***9.3 Principi generali di comportamento e procedure.***

Il presente paragrafo illustra le regole generali e di comportamento che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 9.1.

\*\*\*

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico, nonché nelle procedure adottate dalla Società.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- procedere alla corretta identificazione dei clienti e dei fornitori e mettere in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali o istituzionali prima di instaurare qualsiasi tipo di rapporto di affari ("qualifica dei fornitori" di beni o servizi);
- 
- precludere ad un soggetto non in possesso dei requisiti di integrità, capacità economico e tecnica, di competere per l'ottenimento delle forniture;
- rispettare la normativa prevista dal Codice dei Contratti Pubblici ed informare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui vengano rilevate specifiche anomalie;
- garantire la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti stessi e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- garantire che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- non effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli, e non istituire fondi occulti o non registrati;
- non utilizzare i fondi e le risorse della Società senza formale autorizzazione;
- prestare massima diligenza e attenzione nella gestione del denaro contante per garantire che non venga incassato o speso denaro contraffatto;
- non accettare od offrire alcun tipo di donazione, omaggio, regalia o qualsiasi beneficio diretto o indiretto al di fuori dei casi previsti e disciplinati dalle procedure aziendali;
- informare l'Organismo di Vigilanza nel caso di ricevimento di donazioni, omaggi o regalie al di fuori dei casi previsti e disciplinati dalle procedure aziendali;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

\*\*\*

#### **9.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare gli eventuali report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## 10. REATI TRIBUTARI

### 10.1 Fattispecie rilevanti

La legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, ha ampliato il novero dei reati presupposto introducendo l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 che sancisce la punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di alcuni dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate nella citata disposizione.

\*\*\*

*Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

*"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

Trattasi di reato di natura istantanea che si perfeziona con la presentazione delle dichiarazioni - anche diverse da quella annuali - atte a determinare la base imponibile e l'imposta ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

La fattispecie di reato si considera commessa qualora vengano predisposte dichiarazioni, relative le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nelle quali vengono indicati elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di fatture o di altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente

effettuate, in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l' imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l' operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Nel dettaglio, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Tra le operazioni che possono determinare la verifica del rischio di realizzazione del reato rientrano:

- Operazioni che in realtà l'Ente non ha mai posto in essere (ad esempio l'emissione di fatture per l'acquisto di un bene o un servizio che in realtà non è mai stato acquistato);
- Operazioni effettuate dall'Ente ma tra parti diverse (ad esempio nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettivamente posto in essere ma da un fornitore diverso rispetto a quello indicato nella fattura: ipotesi ricondotta alla fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti);
- Operazioni effettuate dall'Ente ma per le quali è stato indicato in fattura un importo superiore a quello realmente corrisposto.

Gli "altri documenti" rilevanti ai fini dell'integrazione del reato sono quei documenti che attestano l'esistenza di una prestazione e quindi la fondatezza di una deduzione o detrazione, quali ad esempio la parcella, ricevuta fiscale, nota di credito o di addebito, bolla doganale, scheda carburante.

#### ***Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici***

***"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:***

***a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;***

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.*

Trattasi di reato dichiarativo al pari della fattispecie di cui all'art. 2, commesso al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto che si realizza mediante:

- L'alterazione delle scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri IVA).
- La riduzione illecita dei ricavi ovvero l'aumento artificioso dei costi.

Le citate condotte devono realizzarsi mediante l'utilizzo di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolare l'accertamento tributario da parte degli organi di verifica.

Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento.

La fattispecie in esame potrebbe ad esempio verificarsi nel caso in cui venga presentata una dichiarazione mendace frutto di atti ingannatori prodromici all'evasione fiscale (costituiti ad esempio da un falso contratto preliminare di vendita, da una fraudolenta cessione di quote sociali o da operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie).

Per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici occorre che vengano congiuntamente superate le seguenti soglie:

- L'imposta evasa deve essere superiore a 30.000,00 euro, con riferimento ad ogni singola imposta evasa (IRES/IRPEF o IVA);

- L'ammontare complessivo degli elementi sottratti alla imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione e cinquecentomila euro;
- L'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, deve essere superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il rischio reato potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui venga registrato in contabilità un costo mai sostenuto o nel caso in cui a seguito di regolare emissione di una fattura di vendita si ometta di registrare la stessa nella contabilità.

#### **Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

La fattispecie di reato è integrata quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono emesse o rilasciate a terzi fatture di vendita per operazioni inesistenti o altri documenti falsi. L'obiettivo è consentire ai soggetti terzi destinatari dei documenti falsi di evadere le imposte.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Trattasi di reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

#### **Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili**

*"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero*

*di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

Il reato si considera commesso nel caso in cui vengano occultate o distrutte in tutto o in parte le scritture contabili obbligatorie o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini di evasione delle imposte.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente.

L'occultamento consiste nel nascondimento materiale delle scritture: il semplice rifiuto della consegna delle scritture, ove non si traduca in un loro mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa. Così, anche la loro conservazione in un luogo diverso da quello indicato all'Amministrazione finanziaria non assume di regola rilevanza, a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento così da determinare in sostanza il loro occultamento.

La distruzione consiste nell'eliminazione fisica in tutto o in parte delle scritture, ovvero nel renderla illeggibile e quindi non idonea all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro.

L'oggetto materiale della condotta di reato sono le scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o civilistica (art. 2214 c.c.), che distingue tra libri assolutamente obbligatori (libro giornale, degli inventari, originali delle lettere dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché copie delle lettere dei telegrammi delle fatture spedite) e scritture relativamente obbligatorie, quali quelle che siano richieste dalle dimensioni dell'impresa.

Ai fini della configurazione del reato non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili (che resta sanzionata solo in via amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione delle situazione contabile ma è necessaria una delle condotte commissive sopra descritte.

#### **Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

*"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni*

*amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni''.*

Trattasi di un reato di pericolo concreto in quanto richiede semplicemente che l'atto simulato o di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario. La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva.

La condotta di alienazione simulata si verifica in tutte quelle ipotesi nelle quali la volontà di trasferimento della proprietà di un bene, manifestata all'esterno, non corrisponde alla reale intenzione delle parti. La simulazione può essere assoluta (le parti non vogliono in realtà concludere un negozio) o relativa (le parti vogliono in realtà concludere un negozio diverso da quello dichiarato).

Il compimento di altri atti fraudolenti comprende tutte quelle condotte - diverse dalle alienazioni simulate - realizzate al fine di rendere inefficace la riscossione, quali, ad esempio, la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, il contratto di affitto di azienda, il riconoscimento di passività inesistenti al fine di sottrarre i beni alla procedura esecutiva.

La fattispecie in esame descrive dunque due condotte differenti:

- il comma 1 punisce le condotte che consistono nell'alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o

- sanzioni amministrative relative a dette imposte. La punibilità delle condotte è subordinata al superamento della soglia di rilevanza di euro 50.000 di imposta;
- il comma 2 punisce le condotte che consistono nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori. Anche in tale ipotesi ai fini della punibilità è prevista una soglia di rilevanza pari a euro 50.000 di imposta.

Con il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, il Legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2017/1371 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea (c.d. Direttiva PIF), volta a dettare *“norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione”*.

Mediante l'intervento normativo citato è stato ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto prevedendo alcuni reati tributari non compresi nella riforma adottata con la Legge n. 157/2019 sopra citata.

Il D.Lgs. 75/2020 ha aggiunto all'art. 25-quinquiesdecies sopra esaminato il nuovo comma 1-bis, che ha introdotto quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-quater (indebita compensazione) D.Lgs. n. 74/2000.

Tuttavia la realizzazione di una delle seguenti fattispecie potrà condurre ad una responsabilità della Società solo qualora sussistano le seguenti condizioni:

- *I reati devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e*
- *Devono essere commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.*

#### **Art. 4 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele**

*“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b)'.*

La condotta punibile si differenzia dalle fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000 in quanto priva di qualsiasi connotato fraudolento. La fattispecie, quindi, punisce la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio. Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale o riducendo indebitamente l'imponibile mediante l'indicazione di costi inesistenti, ossia di componenti negative del reddito mai venute ad esistenza ovvero nell'indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale in modo da consentire all'emittente il conseguimento di ricavi non dichiarati.

L'integrazione della fattispecie di infedele dichiarazione si ha quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro 100.000;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a euro 2.000.000;

entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta.

#### **Art. 5 D.Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione**

*"1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".*

Il reato si verifica nel caso in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte o la dichiarazione di sostituto di imposta.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### **Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione**

*"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa*

*quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”.*

La condotta tipica consiste nel mancato versamento delle somme dovute mediante l'utilizzazione di crediti non spettanti in compensazione ovvero mediante l'utilizzazione di crediti inesistenti in compensazione.

Il credito non spettante è quello non compreso tra le ipotesi di compensazione indicate nell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997: fuori da tali casi il credito, anche se esistente, è non spettante.

Il credito inesistente è quello totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente e non rileva se l'inesistenza sia o non sia supportata da documentazione ideologicamente o materialmente falsa. La compensazione è penalmente rilevante laddove il credito sia inventato o frutto di una creazione estemporanea in sede di compilazione del Modello F24.

## **10.2 Aree ed attività sensibili a rischio reato.**

Gli illeciti sopra descritti, con particolare riferimento a quelli dichiarativi, hanno antecedenti necessari in attività aziendali quali, la redazione del bilancio, la registrazione contabile di fatture o altri documenti che presuppongono a monte la realizzazione di una operazione (reale o, in ipotesi fittizia) di acquisto, coinvolgendo dunque differenti funzioni e aree di operatività della Società.

Nell'ambito della presente parte speciale occorre, in particolare, prevenire il rischio che vengano commessi i citati reati tributari al fine di consentire alla Società un risparmio fiscale.

Alla luce dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione di reati tributari:

- Gestione adempimenti societari;
- Gestione cassa e contanti;
- Transazioni Monetarie e Gestione conti bancari;
- Gestione consulenze;
- Gestione omaggi e spese di rappresentanza;
- Trasferte e rimborsi;

- Acquisizione di beni e servizi strumentali all'attività della Società;
- Gestione delle gare, degli affidamenti e dei contratti;
- Gestione dei lavori;
- Gestione del personale;
- Gestione dei rapporti con Amministrazione finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali;
- Gestione delle attività commissionate dal socio nell'ambito delle convenzioni in essere.

### ***10.3 Principi generali di comportamento e procedure***

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, nonché le specifiche procedure di gestione e controllo che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale ed al Codice etico già adottato dalla Società, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 10.1.

\*\*\*

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure adottate della Società;

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

- a) trasmettere, comunicare o rappresentare dati falsi, lacunosi o, comunque, non rappresentativi dell'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società per garantire un corretto e trasparente svolgimento di tutte le attività amministrativo contabili della Società;
- b) trasmettere, comunicare o rappresentare dati falsi, lacunosi o, comunque, non rappresentativi dell'attività della Società ai fini del calcolo delle imposte;

c) alterare o inficiare la veridicità dei dati necessari per la formazione dei documenti fiscali previsti dalla legge e per la presentazione delle dichiarazioni;

d) realizzare condotte idonee ad ostacolare l'attività di controllo volto ad assicurare l'accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo delle imposte e della documentazione a supporto o eventualmente delle attività di controllo delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;

e) riconoscere, in favore di consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali e la massima veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni prodotte e gestite nello svolgimento di tutte le attività amministrative contabili della Società;
- garantire, nell'ambito del sistema di contabilità aziendale, la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle normative vigenti;
- garantire che vengano inserite contabilmente soltanto le scritture propriamente approvate;
- garantire, nell'ambito del sistema di contabilità aziendale, la correttezza della rendicontazione delle prestazioni erogate, di quelle ricevute, e dei relativi flussi finanziari;
- garantire una corretta archiviazione dei documenti contabili, delle scritture contabili obbligatorie e dei registri fiscali obbligatori, a supporto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia fiscale;
- attestare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni trasmesse ai fini della formazione del bilancio e della formazione dei documenti fiscali previsti dalla legge nonché per la presentazione delle dichiarazioni;

- procedere al controllo volto ad assicurare l'accuratezza e la completezza delle informazioni trasmesse ai fini di garantire un corretto e veritiero calcolo delle imposte;
- procedere al controllo relativo alla completezza e alla accuratezza delle imposte pagate e sui crediti maturati nei confronti dell'Erario;
- garantire un idoneo monitoraggio degli adempimenti di legge al fine di evitare ritardi o imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e documenti fiscali;
- informare l'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui riscontrino o vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili;
- gli incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare; tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato o ricevuto;  
procedere alla corretta identificazione dei clienti e dei fornitori e mettere in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali o istituzionali prima di instaurare qualsiasi tipo di rapporto d'affari;
- precludere ad un soggetto non in possesso dei requisiti di integrità, capacità economico e tecnica, di competere per l'ottenimento delle forniture;
- rispettare la normativa prevista dal Codice dei Contratti Pubblici ed informare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui vengano rilevate specifiche anomalie;
- garantire la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti stessi e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- procedere ad adeguate verifiche nel caso di richieste dei fornitori relative a pagamenti da effettuarsi su banche situate in specifici Paesi (a fiscalità privilegiata o comunque diversi da quelli di stabilimento dei fornitori medesimi);
- garantire la corrispondenza tra gli importi previsti nell'ordine di acquisto e quelli indicati in fattura;

- procedere ad adeguati controlli al fine di evitare la duplice registrazione delle fatture e dei pagamenti;
- procedere al controllo, prima del pagamento della fattura, del contenuto della fattura, di quello dell'ordine e dell'attestazione di ricezione del bene/servizio;
- procedere ad adeguate verifiche della coerenza tra ordine di vendita accettato, contratto, fattura attiva e incasso del credito;
- procedere ad adeguate verifiche della coerenza tra contratto di prestazione del servizio, fattura attiva e incasso del credito e garantire la raccolta di documentazione della effettività del servizio reso;
- garantire che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- non effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli;
- non utilizzare i fondi e le risorse della Società senza formale autorizzazione;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

\*\*\*

Quanto alle specifiche procedure adottate dalla Società, possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati tributari anche le procedure e regolamentazioni interne allegate al presente Modello (Allegato 4) e da considerarsi parte integrante dello stesso, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

\*\*\*

#### ***10.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

In particolare è, inoltre, compito dell'OdV:

- Verificare gli eventuali report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## ALLEGATO 1

### ELENCO REATI PRESUPPOSTO

\*\*\*

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture (art. 24):**
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
  - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
  - Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
  - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
  - Frodi in attività connesse all'agricoltura (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898);
  - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
  - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).
- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)<sup>1</sup>:**
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
  - Detenzione e diffusione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);

---

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 18.03.2008 n. 48 e successivamente modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, dal D.L. n. 105/2019.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati “presupposto”, prevedendo all’art. 24 *bis* le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall’art. 491 *bis* del codice penale, e quindi ricomprendendo i seguenti reati:

- l’art. 476 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*);
- l’art. 477 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*);
- l’art. 478 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*);
- l’art. 479 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*);

- l'art. 480 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*);
- l'art. 481 c.p. (*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*);
- l'art. 482 c.p. (*Falsità materiale commessa dal privato*);
- l'art. 483 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*);
- l'art. 484 c.p. (*Falsità in registri e notificazioni*);
- l'art. 487 (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*);
- l'art. 488 (*Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*);
- l'art. 489 (*Uso di atto falso*);
- l'art. 490 (*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*).

Il legislatore mediante il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha proceduto alla depenalizzazione dei reati di falso posti in essere da soggetti privati in atti privati di cui agli artt. 485, 486 e 489, comma 2, c.p. convertendoli in illeciti civili puniti con sanzioni pecuniarie. A seguito di tale intervento normativo le suddette fattispecie non costituiscono ipotesi di reato.

➤ **Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)<sup>2</sup>:**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra

---

<sup>2</sup> Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c. 29.

o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(\*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(\*) *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

➤ **Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)<sup>3</sup>:**

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, 320 e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, 320 e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.) nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

---

<sup>3</sup> Articolo modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1) e 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020.

➤ **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)<sup>4</sup>:**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

➤ **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1.)<sup>5</sup>:**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

---

<sup>4</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001 n. 350, conv. con modificazioni in legge n. 409 del 23/11/01 e modificato dal D.Lgs. 125/2016.

<sup>5</sup> Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

➤ **Reati societari (art. 25 ter)<sup>6</sup>:**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28.12.2005;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2) abrogato: art 37 d.lgs 27.01.2010.
- impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 *bis*), introdotto dall'art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).

---

<sup>6</sup> Articolo inserito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61 dell'11/04/02 e modificato dalla legge n. 69/2015 e da ultimo dal D.Lgs. 38/2017.

➤ **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater):**

L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

➤ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1):**

Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, si è introdotto l'art. 25 *quater.1*, prevedendo la responsabilità dell'ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 bis del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

➤ **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);

---

<sup>7</sup> Articolo inserito dall'art. 3 L. 9 gennaio 2006 n. 7.

<sup>8</sup> Articolo introdotto con la legge 11 agosto 2003 n. 228 e modificato dalla legge n. 199/2016.

- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)<sup>9</sup>.

➤ **Abusi di mercato (art. 25 *sexies*):**

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *sexies* (*Abusi di mercato*), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

➤ **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*):**

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 *septies* (modificato successivamente dall' art. 300 del d. lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime* (art.589, 590 c.p.), *commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro*.

➤ **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*)<sup>10</sup>:**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

➤ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies.1*):**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);

---

<sup>9</sup> Articolo inserito dall'art. 3 D.Lgs. 39/2014.

<sup>10</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007 e modificato ad opera del L. 186 del 15/12/2014.

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

➤ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)<sup>11</sup>:**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o

---

<sup>11</sup> Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 121/2011.

banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

➤ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)<sup>12</sup>:**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

➤ **Reati ambientali (art. 25-undecies)<sup>13</sup>:**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

---

<sup>12</sup> Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4 L. 3 agosto 2009 n. 116, come articolo 25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25 novies da parte dell'art. 15, comma 7, lettera c) della L. 99 del 23.07.99. Per tale motivo, è stato rinumerato, come articolo 25 decies.

<sup>13</sup> Articolo inserito dal D. Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, in vigore dal 16.08.2011, successivamente modificato ad opera della L. 68 del 22.05.2015, che ha introdotto il titolo VI bis nel codice penale – Dei delitti contro l'ambiente. Il D.Lgs. n. 21/2018 ha inoltre abrogato la disposizione di cui all'art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 252, sostituendola con l'art. 452-quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinques* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti relative a delitti associativi (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (varie ipotesi previste dall'art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall'art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)<sup>14</sup>;
- Condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006);
- Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D.Lgs. 152/2006);
- Detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (L. n. 549/1993);
- Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007).

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (art. 25-duodecies)<sup>14</sup>**
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3-bis, 3-ter e comma 5 D.Lgs. n. 286/1998).
  
- **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)<sup>15</sup>**
  - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
  
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)<sup>16</sup>**
  - Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
  
- **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)<sup>17</sup>**
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);

---

<sup>14</sup> Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dalla legge n. 161/2017.

<sup>15</sup> Articolo inserito dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2019.

<sup>16</sup> Articolo inserito dalla legge 3 maggio 2019, n. 39.

<sup>17</sup> Articolo inserito dalla legge n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020.

- Dichiarazione infedele (art 4 D.Lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
  - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
  - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
- **Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)<sup>18</sup>**
- Reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
- **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)**
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
  - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
  - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
  - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
  - Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
  - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
  - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies);
  - Distruzione, dispersione, deterioramento, eturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
  - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)**
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
  - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

---

<sup>18</sup> Articolo inserito dal D.Lgs. n. 75/2020

➤ **Reati transnazionali:**

La legge n. 146/2006, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'Ente sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. n. 43 del 1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

## **ALLEGATO 2**

### **ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA**

Mansionario

**ALLEGATO 3**  
**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA**  
**TRASPARENZA**

## ALLEGATO 4

### DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTERNE E PROCEDURE

- 4.1. Regolamento sull'accesso;
- 4.2. Regolamento in materia di privacy;
- 4.3. Procedura per l'affidamento dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs 50/2016;
- 4.4. Regolamento interno per la selezione del personale dipendente;
- 4.5. Regolamento interno per il rimborso delle spese di iscrizione ad albi professionali da parte dei dipendenti di Energie per la Città;
- 4.6. Regolamento attribuzione premi di risultato;
- 4.7. Regolamento per l'affidamento di funzioni al personale dipendente di Energie per la Città;
- 4.8. Regolamento per il trattamento di trasferta del personale dipendente e degli amministratori di Energie per la Città;
- 4.9. Regolamento interno per la formazione individualizzata del personale e dei collaboratori;
- 4.10. Regolamento reperibilità;
- 4.11. Procedura per la gestione di acquisti, cassa e contanti, transazioni monetarie, conti correnti;
- 4.12. Linee di indirizzo adottate dalla società per il contenimento e il controllo dei costi di funzionamento;
- 4.13. Codice di condotta e codice etico;
- 4.14. Regolamento in materia di antiriciclaggio e contrasto al fenomeno di finanziamento del terrorismo;
- 4.15. Regolamento per l'erogazione di buoni pasto ai lavoratori dipendenti della società;
- 4.16. Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6 c. 2 del S.lgs 175/2016;
- 4.17. Regolamento interno sull'utilizzo dei veicoli aziendali;
- 4.18. Procedura di gestione sui rifiuti;
- 4.19. Regolamento per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing ai sensi del D.lgs n. 24/2023;

4.20. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della  
Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.

4.21. Documento di valutazione dei rischi e procedure di sicurezza  
specifiche

**ALLEGATO 5**  
**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**  
**WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023**